



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
3 giugno 2019

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2019/C 187/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* 1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2019/C 187/02 Causa C-377/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2019 — Regno di Spagna/Parlamento europeo (Ricorso di annullamento — Regime linguistico — Procedura di selezione di agenti contrattuali — Invito a manifestazione d'interesse — Autisti — Gruppo di funzioni I — Conoscenze linguistiche — Limitazione della scelta della lingua 2 della procedura di selezione alle sole lingue inglese, francese e tedesca — Lingua di comunicazione — Regolamento n. 1 — Statuto dei funzionari — Regime applicabile agli altri agenti — Discriminazione fondata sulla lingua — Giustificazione — Interesse del servizio) 2

2019/C 187/03 Causa C-405/16 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 marzo 2019 — Repubblica federale di Germania/Commissione europea [Impugnazione — Aiuti di Stato — Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili (legge EEG 2012) — Aiuti a favore dei produttori di energia EEG e sovrattassa EEG ridotta per utenti a forte consumo di energia — Decisione che dichiara gli aiuti parzialmente incompatibili con il mercato interno — Nozione di «aiuto di Stato» — Vantaggio — Risorse statali — Controllo pubblico delle risorse — Misura assimilabile ad una tassa sul consumo di energia elettrica] 3

2019/C 187/04	Causa C-620/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania [Inadempimento di uno Stato — Articolo 258 TFUE — Decisione 2014/699/UE — Principio di leale cooperazione — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Ricevibilità — Effetti del comportamento addebitato alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato — Effetti continui sull'unità e sulla coerenza dell'azione internazionale dell'Unione europea — Sufficienza delle misure adottate dallo Stato membro interessato per conformarsi al parere motivato — Voto della Repubblica federale di Germania contro la posizione dell'Unione definita nella decisione 2014/699/UE in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) e opposizione espressa da detto Stato membro contro tale posizione e contro le modalità di esercizio dei diritti di voto quali definite in tale decisione]	3
2019/C 187/05	Causa C-621/16 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2019 — Commissione europea/Repubblica italiana, Repubblica di Lituania [Impugnazione — Regime linguistico — Concorsi generali per l'assunzione di amministratori — Bandi di concorso — Amministratori (AD 5) — Amministratori (AD 6) nel settore della protezione dei dati — Conoscenze linguistiche — Limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi alle sole lingue inglese, francese e tedesca — Lingua di comunicazione con l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) — Regolamento n. 1 — Statuto dei funzionari — Discriminazione fondata sulla lingua — Giustificazione — Interesse del servizio — Sindacato giurisdizionale]	4
2019/C 187/06	Causa C-680/16 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019 — Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Remedia d.o.o./Commissione europea (Impugnazione — Medicinali per uso umano — Direttiva 2001/83/CE — Articolo 30, paragrafo 1 — Comitato per i medicinali per uso umano — Consultazione del comitato subordinata alla condizione che non sia stata previamente adottata una decisione nazionale — Sostanza attiva estradiolo — Decisione della Commissione europea che ordina agli Stati membri la revoca e la modifica delle autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio dei medicinali per uso topico contenenti lo 0,01% di peso di estradiolo)	5
2019/C 187/07	Cause riunite C-70/17 e C-179/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo, Juzgado de Primera Instancia no 1 de Barcelona — Spagna) — Abanca Corporación Bancaria SA/Alberto García Salamanca Santos (C-70/17), Bankia SA/Alfonso Antonio Lau Mendoza, Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez (C-179/17) (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Articoli 6 e 7 — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario — Dichiarazione del carattere parzialmente abusivo della clausola — Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come «abusiva» — Sostituzione della clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale)	6
2019/C 187/08	Causa C-127/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2019 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 96/53/CE — Traffico internazionale — Veicoli conformi ai valori limite relativi ai pesi e alle dimensioni definiti in detta direttiva — Utilizzo di detti veicoli, immatricolati o immessi in circolazione in uno Stato membro, nel territorio di un altro Stato membro — Sistema di autorizzazione speciale — Articoli 3 e 7 — Atto di adesione del 2003 — Disposizioni transitorie — Allegato XII, punto 8, paragrafo 3)	7
2019/C 187/09	Causa C-163/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — Abubacarr Jawo/Bundesrepublik Deutschland [Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Sistema di Dublino — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale — Nozione di «fuga» — Modalità di proroga del termine di trasferimento — Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Grave rischio di trattamento inumano o degradante al termine della procedura di asilo — Condizioni di vita dei beneficiari di protezione internazionale nel suddetto Stato membro]	7
2019/C 187/10	Causa C-236/17 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019 — Canadian Solar Emea GmbH e a./Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea [Impugnazione — Dumping — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina — Dazio antidumping definitivo — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 3, paragrafo 7 — Articolo 9, paragrafo 4 — Ambito di applicazione temporale del regolamento (UE) n. 1168/2012]	9

2019/C 187/11	Causa C-237/17 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019 — Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power Group Co. Ltd, già Csi Solar Power (China) Inc./Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea [Impugnazione — Sovvenzioni — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina — Dazio compensativo definitivo — Regolamento (CE) n. 597/2009]	9
2019/C 187/12	Cause riunite C-266/17 e C-267/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Rhein-Sieg-Kreis (C-266/17), Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (C-267/17)/Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH (C-266/17), Kreis Heinsberg (C-267/17) [Rinvio pregiudiziale — Trasporti — Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia — Regolamento (CE) n. 1370/2007 — Articolo 5, paragrafi 1 e 2 — Aggiudicazione diretta — Contratti di servizio di trasporto pubblico di passeggeri con autobus e tram — Presupposti — Direttiva 2004/17/CE — Direttiva 2004/18/CE]	10
2019/C 187/13	Cause riunite C-279/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bashar Ibrahim (C-297/17), Mahmud Ibrahim e a. (C-318/17), Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, Hosam Fattayrji (C-319/17)/Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland/Taus Magamadov (C-438/17) (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale — Direttiva 2013/32/UE — Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) — Rigetto da parte delle autorità di uno Stato membro di una domanda di asilo in quanto inammissibile per la precedente concessione di una protezione sussidiaria in un altro Stato membro — Articolo 52 — Ambito di applicazione ratione temporis di tale direttiva — Articoli 4 e 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Carenze sistemiche nella procedura di asilo in tale altro Stato membro — Rigetto sistematico delle domande d'asilo — Rischio effettivo e acclarato di subire un trattamento inumano o degradante — Condizioni di vita dei beneficiari di una protezione sussidiaria in quest'ultimo Stato)	11
2019/C 187/14	Cause riunite C-350/17 e C-351/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Mobit Soc.cons.arl/Regione Toscana (C-350/17), Autolinee Toscane SpA/Mobit Soc.cons.arl (C-351/17) [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1370/2007 — Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia — Articolo 5 — Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico — Articolo 5, paragrafo 2 — Aggiudicazione diretta — Nozione di «operatore interno» — Autorità che effettua un controllo analogo — Articolo 8, paragrafo 2 — Regime transitorio — Termine di scadenza dell'aggiudicazione diretta]	13
2019/C 187/15	Causa C-427/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) 28 marzo 2019 — Commissione europea/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane — Circostanze eccezionali — Tecniche migliori che non comportino costi eccessivi — Principio di proporzionalità dei costi — Onere della prova — Mezzi probatori)	14
2019/C 187/16	Causa C-443/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2019 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents [Rinvio pregiudiziale — Medicinale per uso umano — Certificato protettivo complementare per i medicinali — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articolo 3, lettera d) — Presupposti per la concessione — Conseguimento della prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale — Autorizzazione relativa a un prodotto in quanto medicinale che costituisce una nuova formulazione di un principio attivo già noto]	15
2019/C 187/17	Causa C-444/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Préfet des Pyrénées-Orientales/Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier [Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Regolamento (UE) 2016/399 — Articolo 32 — Ripristino temporaneo, da parte di uno Stato membro, del controllo di frontiera alle proprie frontiere interne — Ingresso irregolare di un cittadino di un paese terzo — Equiparazione delle frontiere interne alle frontiere esterne — Direttiva 2008/115/CE — Ambito di applicazione — Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)]	15

2019/C 187/18	Causa C-465/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S/Stadt Solingen (Rinvio pregiudiziale — Aggiudicazione di appalti pubblici — Direttiva 2014/24/UE — Articolo 10, lettera h) — Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi — Servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli — Organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro — Servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza — Trasporto in ambulanza qualificato)	16
2019/C 187/19	Cause riunite da C-487/17 a C-489/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Procedimenti penali a carico di Alfonso Verlezza e altri (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2008/98/CE e decisione 2000/532/CE — Rifiuti — Classificazione come rifiuti pericolosi — Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi)	17
2019/C 187/20	Causa C-498/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 marzo 2019 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/31/CE — Articolo 14, lettere b) e c) — Discariche di rifiuti — Discariche preesistenti — Violazione)	18
2019/C 187/21	Causa C-545/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Mariusz Pawlak/Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Rinvio pregiudiziale — Mercato interno dei servizi postali — Direttive 97/67/CE e 2008/6/CE — Articolo 7, paragrafo 1 — Nozione di "diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione e la fornitura di servizi postali" — Articolo 8 — Diritto degli Stati membri di provvedere al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure giudiziarie — Termine per il deposito di un atto processuale dinanzi a un organo giurisdizionale — Interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell'Unione — Limiti — Effetto diretto invocato da un'emanazione di uno Stato membro nell'ambito di una controversia tra la medesima e un singolo)	19
2019/C 187/22	Causa C-578/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento avviato da Oy Hartwall Ab (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articoli 2 e 3, paragrafo 1, lettera b) — Diniego di registrazione o nullità — Valutazione in concreto del carattere distintivo — Qualificazione di un marchio — Rilevanza — Marchio cromatico o marchio figurativo — Rappresentazione grafica di un marchio presentato sotto forma figurativa — Requisiti per la registrazione — Rappresentazione grafica non sufficientemente chiara e precisa)	20
2019/C 187/23	Causa C-590/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Henri Pouvin, Marie Dijoux, coniugata Pouvin/Electricité de France (EDF) (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Ambito di applicazione — Articolo 2, lettere b) e c) — Nozioni di «consumatore» e di «professionista» — Finanziamento dell'acquisto di un'abitazione principale — Mutuo immobiliare concesso da un datore di lavoro al suo dipendente e al coniuge di quest'ultimo, co-mutuatario in solido)	21
2019/C 187/24	Causa C-637/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Portogallo) — Cogeco Communications Inc/Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-SGPS SA (Rinvio pregiudiziale — Articolo 102 TFUE — Principi di equivalenza e di effettività — Direttiva 2014/104/UE — Articolo 9, paragrafo 1 — Articolo 10, paragrafi da 2 a 4 — Articoli 21 e 22 — Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea — Effetti delle decisioni nazionali — Termini di prescrizione — Trasposizione — Applicazione ratione temporis)	21
2019/C 187/25	Causa C-681/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — slewo — schlafen leben wohnen GmbH/Sascha Ledowski (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 2011/83/UE — Articolo 6, paragrafo 1, lettera k), e articolo 16, lettera e) — Contratto concluso a distanza — Diritto di recesso — Eccezioni — Nozione di «beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna» — Materasso la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna)	22

2019/C 187/26	Causa C-702/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Unareti SpA/Ministero dello Sviluppo Economico e a. (Rinvio pregiudiziale — Mercato interno del gas naturale — Concessioni di servizio pubblico di distribuzione — Cessazione anticipata delle concessioni al termine di un periodo transitorio — Rimborso dovuto dal nuovo concessionario all'ex concessionario — Principio della certezza del diritto)	23
2019/C 187/27	Causa C-60/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tallinna Ringkonnakohus — Estonia) — AS Tallinna Vesi/Keskkonnaamet (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Rifiuti — Direttiva 2008/98/CE — Riutilizzo e recupero dei rifiuti — Criteri specifici relativi alla cessazione della qualifica di rifiuti dei fanghi di depurazione dopo trattamento di recupero — Assenza di criteri definiti a livello dell'Unione europea o a livello nazionale)	24
2019/C 187/28	Causa C-101/18: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Idi Srl/Arcadis — Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (Rinvio pregiudiziale — Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b) — Situazione personale del candidato o dell'offerente — Possibilità per gli Stati membri di escludere la partecipazione all'appalto pubblico di ogni operatore a carico del quale è in corso un procedimento di concordato preventivo — Normativa nazionale che prevede l'esclusione dei soggetti nei confronti dei quali è «in corso» un procedimento per la dichiarazione di concordato preventivo, salvo nel caso in cui il piano di concordato preveda la prosecuzione dell'attività — Operatore che ha presentato un ricorso di concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell'attività)	25
2019/C 187/29	Causa C-129/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section [Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell'Unione europea — Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38/CE — Familiari del cittadino dell'Unione — Articolo 2, punto 2, lettera c) — Nozione di «discendente diretto» — Minore sotto tutela legale permanente in virtù del regime della kafala (accoglienza legale) algerina — Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) — Altri familiari — Articolo 7 e articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Vita familiare — Interesse superiore del minore]	26
2019/C 187/30	Causa C-144/18 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 marzo 2019 — River Kwai International Food Industry Co. Ltd/Associazione europea dei trasformatori di mais dolce (AETMD), Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea [Impugnazione — Dumping — Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia — Riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009]	27
2019/C 187/31	Causa C-201/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — Mydibel SA/État belge [Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Armonizzazione delle normative fiscali — Detrazione dell'imposta assolta a monte — Bene di investimento immobiliare — Vendita con locazione finanziaria di ritorno (sale and lease back) — Rettifica delle detrazioni dell'IVA — Principio di neutralità dell'IVA — Principio della parità di trattamento]	27
2019/C 187/32	Causa C-245/18: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Udine — Italia) — Tecnoservice Int. Srl, in fallimento/Poste Italiane SpA (Rinvio pregiudiziale — Servizi di pagamento nel mercato interno — Direttiva 2007/64/CE — Articolo 74, paragrafo 2 — Ordine di pagamento mediante bonifico — Identificativo unico inesatto fornito dal pagatore — Esecuzione dell'operazione di pagamento sulla base dell'identificativo unico — Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario)	28

2019/C 187/33	Causa C-275/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Milan Vinš/Odvolací finanční ředitelství (Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 131 e articolo 146, paragrafo 1, lettera a) — Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori dell'Unione europea — Condizione per l'esenzione prevista dal diritto nazionale — Vincolo di beni a un determinato regime doganale — Prova del vincolo al regime dell'esportazione)	29
2019/C 187/34	Causa C-312/18 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 21 marzo 2019 — Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Soci��t�� traitements chimiques des m��taux/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercato del riciclaggio di batterie per autoveicoli — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e che infligge ammende — Decisione di rettifica che aggiunge i valori di acquisto dei destinatari omessi nella decisione iniziale — Termine per presentare ricorso — Dies a quo — Tardivit�� — Irrricevibilit��)	30
2019/C 187/35	Causa C-81/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 1o febbraio 2019 — NG, OH/SC Banca Transilvania SA	30
2019/C 187/36	Causa C-83/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Olt (Romania) il 5 febbraio 2019 — Asocia��ia «Forumul Judec��torilor Din Rom��nia»/Inspec��ia Judiciar��	31
2019/C 187/37	Causa C-127/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Pite��ti (Romania) il 18 febbraio 2019 — Asocia��ia «Forumul Judec��torilor din Rom��nia», Asocia��ia «Mi��carea pentru Ap��rarea Statutului Procurorilor»/Consiliul Superior al Magistraturii	32
2019/C 187/38	Causa C-138/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 20 febbraio 2019 — DY	33
2019/C 187/39	Causa C-139/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 20 febbraio 2019 — DY	34
2019/C 187/40	Causa C-140/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 20 febbraio 2019 — EX	36
2019/C 187/41	Causa C-141/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 20 febbraio 2019 — EX	37
2019/C 187/42	Causa C-184/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucure��ti (Romania) il 26 febbraio 2019 — Hecta Viticol SRL/Agentia Na��ional�� de Administrare Fiscal�� (ANAF) — Direc��ia General�� de Solu��ionare a Contesta��iilor, Biroul Vamal de Interior Buz��u, Direc��ia General�� Regional�� a Finan��elor Publice Gala��i	38
2019/C 187/43	Causa C-187/19 P: Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dal Servizio europeo per l'azione esterna avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 dicembre 2018, nella causa T-537/17, De Loecker/SEAE	39
2019/C 187/44	Causa C-195/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucure��ti (Romania) il 28 febbraio 2019 — PJ/QK	40

2019/C 187/45	Causa C-211/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Miskolci Közigazgatási és Munkaiügyi Bíróság (Ungheria) il 6 marzo 2019 — UO/Készenléti Rendőrség	41
2019/C 187/46	Causa C-223/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Wiener Neustadt (Austria) il 13 marzo 2019 — YS/NK	42
2019/C 187/47	Causa C-225/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Paesi Bassi) il 14 marzo 2019 — R.N.N.S./Minister van Buitenlandse Zaken	43
2019/C 187/48	Causa C-226/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Paesi Bassi) il 14 marzo 2019 — K.A./Minister van Buitenlandse Zaken	44
2019/C 187/49	Causa C-229/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) il 14 marzo 2019 — Dexia Nederland BV/XXX	46
2019/C 187/50	Causa C-237/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 19 marzo 2019 — Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala	46
2019/C 187/51	Causa C-241/19 P: Impugnazione proposta il 18 marzo 2019 da George Haswani avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 gennaio 2019, causa T-477/17, Haswani/Consiglio	47
2019/C 187/52	Causa C-258/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 27 marzo 2019 — EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítványozási és Idegenforgalmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága	48
2019/C 187/53	Causa C-260/19 P: Impugnazione proposta il 26 marzo 2019 dalla Bena Properties Co. SA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 gennaio 2019, causa T-412/16, Bena Properties/Consiglio	49
2019/C 187/54	Causa C-261/19 P: Impugnazione proposta il 26 marzo 2019 dalla Cham Holding Co. SA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 gennaio 2019, causa T-413/16, Cham/Consiglio	50
2019/C 187/55	Causa C-262/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon (Grecia) l'28 marzo 2019 — RM, SN/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE	51
2019/C 187/56	Causa C-272/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 1o aprile 2019 — VQ/Land Hessen	52
2019/C 187/57	Causa C-277/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Općinski sud u Zadru (Croazia) il 2 aprile 2019 — R. D., A. D./Raiffeisenbank St. Stefan Jagerberg Wolfsberg eGen	53
2019/C 187/58	Causa C-281/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Paris (Francia) il 3 aprile 2019 — XS/Recteur de l'académie de Paris	55
2019/C 187/59	Causa C-316/19: Ricorso proposto il 16 aprile 2019 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia	55

Tribunale

2019/C 187/60	Causa T-388/11: Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 — Deutsche Post/Commissione («Aiuti di Stato — Settore postale — Finanziamento dei sovracosti salariali e sociali per quanto riguarda una parte del personale della Deutsche Post attraverso sovvenzioni e ricavi provenienti dalla remunerazione dei servizi a tariffa regolamentata — Decisione di estendere il procedimento di indagine formale — Decisione che constata l'esistenza di aiuti nuovi al termine della fase di esame preliminare — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Interesse ad agire — Ricevibilità — Conseguenze dell'annullamento della decisione finale — Obbligo di motivazione»)	57
2019/C 187/61	Causa T-182/15: Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2019 — Sopra Steria Group/Parlamento («Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi informatici presso il Parlamento e altre istituzioni e organi dell'Unione — Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti — Potenziale conflitto d'interessi — Omessa fornitura delle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice — Articolo 107, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario — Trasparenza — Proporzionalità — Parità di trattamento — Articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario»)	58
2019/C 187/62	Causa T-259/15: Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2019 — Close e Cegelec/Parlamento («Appalti pubblici di lavori — Gara d'appalto — Costruzione di una centrale di energia — Ampliamento e adeguamento dell'edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo — Rigetto dell'offerta di un offerente — Aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente — Criteri di selezione — Capacità finanziaria ed economica — Capacità tecnica e professionale — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»)	58
2019/C 187/63	Causa T-492/15: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2019 — Deutsche Lufthansa/Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Misure cui la Germania ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Francoforte Hahn e delle compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto — Decisione che qualifica le misure a favore dell'aeroporto di Francoforte Hahn come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno e che accerta l'assenza di aiuti di Stato a favore delle compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto — Insussistenza di incidenza individuale — Insussistenza di incidenza diretta — Irricevibilità»)	59
2019/C 187/64	Causa T-300/16: Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 — Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione [«Sovvenzioni — Importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India — Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 — Imposizione di un dazio compensativo definitivo — Regime indiano che istituisce una tassa all'esportazione sul minerale di ferro e una doppia tariffazione per il trasporto ferroviario di merci, svantaggiosa per il trasporto di minerale di ferro destinato all'esportazione — Articolo 3, punto 1, lettera a), iv), del regolamento (CE) n. 597/2009 [sostituito dal regolamento (UE) 2016/1037] — Contributo finanziario — Fornitura di beni — Azione consistente nell'«incaricare» un ente privato di svolgere una funzione che costituisce un contributo finanziario — Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 597/2009 — Specificità di una sovvenzione — Articolo 6, lettera d), del regolamento n. 597/2009 — Calcolo del vantaggio — Pregiudizio all'industria dell'Unione — Calcolo della sottoquotazione del prezzo e del margine di pregiudizio — Nesso causale — Accesso ai dati riservati dell'inchiesta antisovvenzioni — Diritti della difesa»]	60
2019/C 187/65	Causa T-301/16: Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 — Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione [«Dumping — Importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India — Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 — Regolamento (CE) n. 1225/2009 [sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036] — Margine di dumping — Determinazione del prezzo all'esportazione — Associazione tra l'esportatore e l'importatore — Prezzo all'esportazione attendibile — Costruzione del prezzo all'esportazione — Margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita — Margine adeguato per i profitti — Pregiudizio all'industria dell'Unione — Calcolo della sottoquotazione del prezzo e del margine di pregiudizio — Nesso causale — Accesso ai dati riservati dell'inchiesta antidumping — Diritti della difesa»]	61
2019/C 187/66	Causa T-643/16: Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 — Gamaa Islamiya Égypte/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di persone, di gruppi e di entità per la lotta al terrorismo — Congelamento dei capitali — Possibilità per un'autorità di uno Stato terzo di essere qualificata come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC — Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Autenticazione degli atti del Consiglio»)	62

2019/C 187/67	Causa T-910/16 e T-911/16: Sentenza del Tribunale del 4 aprile 2019 — Hesse e Wedl & Hofmann/EUIPO (TESTA ROSSA) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea figurativo TESTA ROSSA — Dichiarazione di decadenza parziale — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] — Prova dell'uso — Uso esterno del marchio contestato — Parità di trattamento»].....	64
2019/C 187/68	Causa T-5/17: Sentenza del Tribunale del 4 aprile 2019 — Sharif/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Diritti della difesa — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà — Proporzionalità — Pregiudizio alla reputazione»).....	64
2019/C 187/69	Causa T-51/17: Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 — Polonia/Commissione («FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Settori degli ortofrutticoli — Aiuti alle associazioni di produttori — Spese sostenute dalla Polonia — Carenze nei controlli essenziali — Controlli sui piani di riconoscimento e sui criteri di riconoscimento — Controlli sulle domande di aiuto — Coerenza economica — Ragionevolezza delle spese — Carenze sistemiche — Rischio per il FEAGA — Rettifiche forfettarie del 25 %»).....	65
2019/C 187/70	Causa T-108/17: Sentenza del Tribunale del 4 aprile 2019 — ClientEarth/Commissione [«REACH — Regolamento (CE) n. 1907/2006 — Ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) — Rigetto in quanto infondata di una richiesta di riesame interno di una decisione di autorizzazione di immissione in commercio — Errore di diritto — Errore manifesto di valutazione — Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006»].....	66
2019/C 187/71	Causa T-223/17: Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2019 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo ADAPTA POWDER COATINGS — Dichiarazione di nullità da parte della commissione di ricorso — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Assenza di carattere distintivo acquisito con l'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) — Violazione del diritto al contraddittorio — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001) — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»].....	67
2019/C 187/72	Causa T-224/17: Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2019 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo Bio proof ADAPTA — Dichiarazione di nullità da parte della commissione di ricorso — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Assenza di carattere distintivo acquisito con l'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) — Violazione del diritto al contraddittorio — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001) — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»].....	68
2019/C 187/73	Causa T-225/17: Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2019 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo Bio proof ADAPTA — Dichiarazione di nullità parziale da parte della commissione di ricorso — Impedimento alla registrazione assoluto — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Assenza di carattere distintivo acquisito mediante l'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) — Violazione del diritto ad essere ascoltato — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001) — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»].....	69

2019/C 187/74	Causa T-229/17: Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 — Germania/Commissione [«Ravvicinamento delle legislazioni — Regolamento (UE) n. 305/2011 — Regolamento (UE) n. 1025/2012 — Prodotti da costruzione — Norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006 — Obbligo di motivazione»]	70
2019/C 187/75	Causa T-319/17: Sentenza del Tribunale 9 aprile 2019 — Aldridge e a./Commissione («Funzione pubblica — Agenti temporanei — OLAF — Contratti a tempo indeterminato — Decisione del direttore dell'OLAF che istituisce una riclassificazione unica al grado superiore — Richiesta di avviare un esercizio di riclassificazione annuale — Misura di carattere generale — Termine di ricorso — Dies a quo — Pubblicazione in Intranet — Irricevibilità»)	71
2019/C 187/76	Causa T-371/17: Sentenza del Tribunale 9 aprile 2019 — Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione [«Concorrenza — Mercato dei chipset in banda base utilizzati nei dispositivi elettronici di largo consumo — Procedura amministrativa — Articolo 18, paragrafo 3, e articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 — Decisione di richiesta di informazioni — Obbligo di motivazione — Necessità delle informazioni richieste — Proporzionalità — Onere della prova — Principio del divieto di autoincriminazione — Principio di buona amministrazione»]	72
2019/C 187/77	Causa T-655/17: Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2019 — Inditex/EUIPO — Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ZARA TANZANIA ADVENTURES — Marchi dell'Unione europea denominativi anteriori ZARA — Impedimento alla registrazione relativo — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori — Pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà dei marchi anteriori»]	73
2019/C 187/78	Causa T-765/17: Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2019 — Kiku/UCVV — Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova) [«Ritrovati vegetali — Procedimento di annullamento — Varietà di mela Pinova — Rigetto della domanda di annullamento — Novità della varietà — Articolo 10 del regolamento (CE) n. 2100/94 — Onere della prova — Articolo 76 del regolamento n. 2100/94 — Esame d'ufficio dei fatti da parte dell'UCVV»]	74
2019/C 187/79	Causa T-277/18: Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2019 — Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo PICK & WIN MULTISLOT — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]	74
2019/C 187/80	Causa T-303/18 RENV: Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 — AV/Commissione («Funzione pubblica — Agenti temporanei — Assunzione — Articolo 13 del RAA — Visita medica che precede l'assunzione — Dichiarazioni incomplete in sede di visita medica — Mancata dichiarazione di una malattia da parte dell'interessato — Scoperta successiva da parte dell'AACC — Articolo 32 del RAA — Applicazione retroattiva di cinque anni di una riserva medica — Adizione della commissione di invalidità — Termine ragionevole — Responsabilità — Danno morale»)	75
2019/C 187/81	Causa T-323/18: Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2019 — Fomanu/EUIPO — Fujifilm Imaging Germany (Raffigurazione di una farfalla) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea figurativo che raffigura una farfalla — Uso effettivo del marchio — Decadenza parziale — Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 — Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1001»]	76
2019/C 187/82	Causa T-403/18: Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2019 — Pharmadom/EUIPO — Objectif Pharma (WS wellpharma shop) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo WS wellpharma shop — Marchio nazionale denominativo anteriore WELL AND WELL — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]	77

2019/C 187/83	Causa T-468/18: Sentenza del Tribunale del 3 aprile 2019 — NSC Holding/EUIPO — Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo CONDOR SERVICE, NSC — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore IBERCONDOR — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Pubblico di riferimento — Somiglianza tra i servizi — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»].	77
2019/C 187/84	Causa T-477/18: Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2019 — Užstato sistemos administratorius/EUIPO — DPG Deutsche Pfandsystem (Rappresentazione di una bottiglia con una freccia) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea che rappresenta una bottiglia con una freccia — Marchio figurativo anteriore dell'Unione europea che rappresenta una lattina, una bottiglia e una freccia — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»].	78
2019/C 187/85	Causa T-555/18: Sentenza del Tribunale 3 aprile 2019 — Medrobotics/EUIPO (See More. Reach More. Treat More.) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo See More. Reach More. Treat More. — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»].	79
2019/C 187/86	Causa T-701/18: Ricorso proposto l'8 aprile 2019 — SJ/Commissione	80
2019/C 187/87	Causa T-177/19: Ricorso proposto il 21 marzo 2019 — Exxonmobil Petroleum & Chemical/ECHA.	80
2019/C 187/88	Causa T-186/19: Ricorso proposto il 29 marzo 2019 — Zubedi/Consiglio.	82
2019/C 187/89	Causa T-189/19: Ricorso proposto il 3 aprile 2019 — Haikal/Consiglio	82
2019/C 187/90	Causa T-211/19: Ricorso proposto il 5 aprile 2019 — Le Pen/Parlamento.	84
2019/C 187/91	Causa T-213/19: Ricorso proposto l'8 aprile 2019 — AW/Parlamento.	85
2019/C 187/92	Causa T-239/19: Ricorso proposto il 9 aprile 2019 — Vinos de Arganza/EUIPO — Nordbrand Nordhausen (ENCANTO)	85
2019/C 187/93	Causa T-241/19: Ricorso proposto il 10 aprile 2019 — Spagna/Commissione	86
2019/C 187/94	Causa T-249/19: Ricorso proposto il 12 aprile 2019 — Karpeta-Kovalyova/Commissione	87
2019/C 187/95	Causa T-250/19: Ricorso proposto il 15 aprile 2019 — Tradición CZ/EUIPO — Rivero Argudo (TRADICIÓN CZ, S.L.)	88
2019/C 187/96	Causa T-255/19: Ricorso proposto il 18 aprile 2019 — Baustoffwerke Gebhart & Söhne/EUIPO (BIOTON).	89

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2019/C 187/01)

Ultima pubblicazione

GU C 182 del 27.5.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 172 del 20.5.2019

GU C 164 del 13.5.2019

GU C 155 del 6.5.2019

GU C 148 del 29.4.2019

GU C 139 del 15.4.2019

GU C 131 dell'8.4.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2019 — Regno di Spagna/Parlamento europeo

(Causa C-377/17) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Regime linguistico — Procedura di selezione di agenti contrattuali — Invito a manifestazione d'interesse — Autisti — Gruppo di funzioni I — Conoscenze linguistiche — Limitazione della scelta della lingua 2 della procedura di selezione alle sole lingue inglese, francese e tedesca — Lingua di comunicazione — Regolamento n. 1 — Statuto dei funzionari — Regime applicabile agli altri agenti — Discriminazione fondata sulla lingua — Giustificazione — Interesse del servizio)

(2019/C 187/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: M.J. García-Valdecasas Dorrego e M.A. Sampol Pucurull, agenti)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: D. Nessaf, C. Burgos e M. Rantala, agenti)

Dispositivo

- 1) L'invito a manifestazione d'interesse Agenti contrattuali — Gruppo di funzioni I — Autisti (U/D), EP/CAST/S/16/2016, è annullato.
- 2) La base di dati costituita in virtù dell'invito a manifestazione d'interesse Agenti contrattuali — Gruppo di funzioni I — Autisti (U/D), EP/CAST/S/16/2016, è annullata.
- 3) Il Parlamento europeo è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 314 del 29.8.2016.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 marzo 2019 — Repubblica federale di Germania/Commissione europea

(Causa C-405/16 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Aiuti di Stato — Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili (legge EEG 2012) — Aiuti a favore dei produttori di energia EEG e sovrattassa EEG ridotta per utenti a forte consumo di energia — Decisione che dichiara gli aiuti parzialmente incompatibili con il mercato interno — Nozione di «aiuto di Stato» — Vantaggio — Risorse statali — Controllo pubblico delle risorse — Misura assimilabile ad una tassa sul consumo di energia elettrica]

(2019/C 187/03)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e R. Kanitz, agenti, assistiti da T. Lübbig, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e T. Maxian Rusche, agenti)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 10 maggio 2016, Germania/Commissione (T 47/15, EU:T:2016:281), è annullata.
- 2) La decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] è annullata.
- 3) La Commissione europea è condannata alle spese relative sia al procedimento d'impugnazione sia al procedimento di primo grado.

⁽¹⁾ GU C 326 del 5.9.2016.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-620/16) ⁽¹⁾

[Inadempimento di uno Stato — Articolo 258 TFUE — Decisione 2014/699/UE — Principio di leale cooperazione — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Ricevibilità — Effetti del comportamento addebitato alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato — Effetti continui sull'unità e sulla coerenza dell'azione internazionale dell'Unione europea — Sufficienza delle misure adottate dallo Stato membro interessato per conformarsi al parere motivato — Voto della Repubblica federale di Germania contro la posizione dell'Unione definita nella decisione 2014/699/UE in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) e opposizione espressa da detto Stato membro contro tale posizione e contro le modalità di esercizio dei diritti di voto quali definite in tale decisione]

(2019/C 187/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, L. Havas, J. Hottiaux e J. Norris-Usher, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: R. Liudvinavičiute-Cordeiro e J.-P. Hix, agenti)

Dispositivo

- 1) La Repubblica federale di Germania, avendo votato, in occasione della 25ª sessione del comitato di revisione dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), contro la posizione definita nella decisione 2014/699/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 25ª sessione del comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda talune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici, ed essendosi pubblicamente dichiarata contraria sia alla suddetta posizione sia alle modalità di esercizio dei diritti di voto in essa previste, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale decisione e dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE.
- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 22 del 22.1.2018.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2019 — Commissione europea/Repubblica italiana, Repubblica di Lituania

(Causa C-621/16 P) (¹)

[Impugnazione — Regime linguistico — Concorsi generali per l'assunzione di amministratori — Bandi di concorso — Amministratori (AD 5) — Amministratori (AD 6) nel settore della protezione dei dati — Conoscenze linguistiche — Limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi alle sole lingue inglese, francese e tedesca — Lingua di comunicazione con l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) — Regolamento n. 1 — Statuto dei funzionari — Discriminazione fondata sulla lingua — Giustificazione — Interesse del servizio — Sindacato giurisdizionale]

(2019/C 187/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e G. Gattinara, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da P. Gentili, avvocato dello Stato), Repubblica di Lituania

Interveniente: Regno di Spagna (rappresentante: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agente)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana.
- 3) Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 46 del 13.2.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019 — Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Remedia d.o.o./Commissione europea

(Causa C-680/16 P) (¹)

(Impugnazione — Medicinali per uso umano — Direttiva 2001/83/CE — Articolo 30, paragrafo 1 — Comitato per i medicinali per uso umano — Consultazione del comitato subordinata alla condizione che non sia stata previamente adottata una decisione nazionale — Sostanza attiva estradiolo — Decisione della Commissione europea che ordina agli Stati membri la revoca e la modifica delle autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio dei medicinali per uso topico contenenti lo 0,01% di peso di estradiolo)

(2019/C 187/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Remedia d.o.o. (rappresentanti: P. Klappich e C. Schmidt, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann, A. Sipos e M. Šimerdová, agenti)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 20 ottobre 2016, August Wolff e Remedia/Commissione (T-672/14, non pubblicata, EU:T:2016:623), è annullata.
- 2) La decisione di esecuzione C(2014) 6030 final della Commissione, del 19 agosto 2014, relativa, nel quadro dell'articolo 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali contenenti estradiolo ad alto dosaggio per uso topico, è annullata nella parte in cui impone agli Stati membri di rispettare gli obblighi da essa previsti per i medicinali per uso topico contenenti lo 0,01% di peso di estradiolo citati e non citati nel suo allegato I, i cui titolari sono la Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel e la Remedia d.o.o., eccetto la restrizione in forza della quale i medicinali per uso topico contenenti lo 0,01% di peso di estradiolo citati nel medesimo allegato possono essere ancora utilizzati solo per via intravaginale.

- 3) La Commissione europea è condannata alle spese relative sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione, fatta eccezione per quelle relative al procedimento sommario, che saranno sopportate dalla Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel e dalla Remedia d.o.o.

(¹) GU C 78 del 13.3.2017.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo, Juzgado de Primera Instancia no 1 de Barcelona — Spagna) — Abanca Corporación Bancaria SA/Alberto García Salamanca Santos (C-70/17), Bankia SA/Alfonso Antonio Lau Mendoza, Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez (C-179/17)

(Cause riunite C-70/17 e C-179/17) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Articoli 6 e 7 — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario — Dichiarazione del carattere parzialmente abusivo della clausola — Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come «abusiva» — Sostituzione della clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale)

(2019/C 187/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo, Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Barcelona

Parti

Ricorrenti: Abanca Corporación Bancaria SA (C-70/17), Bankia SA (C-179/17)

Convenuti: Alberto García Salamanca Santos (C-70/17), Alfonso Antonio Lau Mendoza, Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez (C-179/17)

Dispositivo

Gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi ostano a che una clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario dichiarata abusiva sia parzialmente mantenuta mediante l'eliminazione degli elementi che ne determinano l'abusività, laddove l'eliminazione equivarrebbe a rivedere il contenuto della clausola stessa incidendo sulla sua sostanza e che, dall'altro, gli stessi articoli non ostano a che il giudice nazionale sani la nullità della clausola abusiva sostituendola con il nuovo testo della disposizione legislativa che ha ispirato detta clausola, applicabile in caso di accordo tra le parti contraenti, sempreché il contratto di mutuo ipotecario in questione non possa sopravvivere in caso di eliminazione della clausola abusiva e l'annullamento in toto del contratto esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.

(¹) GU C 121 del 18.4.2017
GU C 231 del 17.7.2017

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2019 — Commissione europea/Repubblica di Polonia(Causa C-127/17) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 96/53/CE — Traffico internazionale — Veicoli conformi ai valori limite relativi ai pesi e alle dimensioni definiti in detta direttiva — Utilizzo di detti veicoli, immatricolati o immessi in circolazione in uno Stato membro, nel territorio di un altro Stato membro — Sistema di autorizzazione speciale — Articoli 3 e 7 — Atto di adesione del 2003 — Disposizioni transitorie — Allegato XII, punto 8, paragrafo 3)

(2019/C 187/08)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux e W. Mölls, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Kamejsza-Kozłowska, J. Sawicka, agenti, assistiti da J. Waszkiewicz, esperto)

Dispositivo

- 1) La Repubblica di Polonia, avendo imposto alle imprese di trasporti l'obbligo di essere provviste di autorizzazioni speciali per la circolazione su alcune strade pubbliche, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 7 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, letti unitamente ai punti 3.1 e 3.4. dell'allegato I di detta direttiva 96/53.
- 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 151 del 15.5.2017.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — Abubacarr Jawo/Bundesrepublik Deutschland(Causa C-163/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Sistema di Dublino — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale — Nozione di «fuga» — Modalità di proroga del termine di trasferimento — Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Grave rischio di trattamento inumano o degradante al termine della procedura di asilo — Condizioni di vita dei beneficiari di protezione internazionale nel suddetto Stato membro]

(2019/C 187/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Abubacarr Jawo

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

- 1) L'articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che un richiedente «[è] fuggito», ai sensi di tale disposizione, allorché si sottragga deliberatamente alle autorità nazionali competenti per l'esecuzione del trasferimento, al fine di scongiurare quest'ultimo. Si può presumere che ciò si verifichi quando tale trasferimento non può essere eseguito a causa del fatto che il suddetto richiedente ha lasciato il luogo di residenza assegnatogli senza aver informato della sua assenza le autorità nazionali competenti, a condizione che egli sia stato informato dei suoi obblighi al riguardo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Detto richiedente conserva la possibilità di dimostrare che il fatto che egli non abbia avvisato le suddette autorità della sua assenza è giustificato da valide ragioni e non dall'intenzione di sottrarsi a tali autorità.

L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un procedimento diretto avverso una decisione di trasferimento, l'interessato può invocare l'articolo 29, paragrafo 2, di tale regolamento, facendo valere che, poiché egli non era fuggito, il termine di sei mesi era scaduto.

- 2) L'articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, al fine di prorogare il termine di trasferimento a un massimo di diciotto mesi, è sufficiente che lo Stato membro richiedente informi, prima della scadenza del termine di trasferimento di sei mesi, lo Stato membro competente del fatto che l'interessato è fuggito e contestualmente indichi il nuovo termine di trasferimento.
- 3) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione la questione se l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti a che un richiedente protezione internazionale sia trasferito, in applicazione dell'articolo 29 del regolamento n. 604/2013, verso lo Stato membro che, conformemente a tale regolamento, è di regola competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale, nell'ipotesi in cui, in caso di riconoscimento di tale protezione nel suddetto Stato membro, tale richiedente sarebbe esposto a un grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante, ai sensi del summenzionato articolo 4, a causa delle prevedibili condizioni di vita in cui verrebbe a trovarsi in quanto beneficiario di protezione internazionale in tale Stato membro.

L'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un trasferimento siffatto del richiedente protezione internazionale, a meno che il giudice investito del ricorso avverso la decisione di trasferimento non constati, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati e in considerazione del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione, l'esistenza di tale rischio per il richiedente a causa del fatto che, in caso di trasferimento, quest'ultimo si verrebbe a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale.

(¹) GUC 318 del 25.9.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019 — Canadian Solar Emea GmbH e a./Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-236/17 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Dumping — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina — Dazio antidumping definitivo — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 3, paragrafo 7 — Articolo 9, paragrafo 4 — Ambito di applicazione temporale del regolamento (UE) n. 1168/2012]

(2019/C 187/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power Group Co. Ltd, già Csi Solar Power (China) Inc. (rappresentanti: J. Bourgeois e A. Willems, avocats, S. De Knop, M. Meulenbelt e B. Natens, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, assistito da N. Tuominen, avocată), Commissione europea (rappresentanti: N. Kuplewatzky, J.-F. Brakeland e T. Maxian Rusche, agenti)

Dispositivo

- 1) Le impugnazioni sono respinte.
- 2) Le società Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., Csi Cells Co. Ltd e Csi Solar Power Group Co. Ltd sono condannate alle spese relative all'impugnazione principale.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese relative all'impugnazione principale.
- 4) La Commissione europea è condannata alle spese relative all'impugnazione incidentale.
- 5) Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese relative all'impugnazione incidentale.

⁽¹⁾ GU C 239 del 24.7.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019 — Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power Group Co. Ltd, già Csi Solar Power (China) Inc./Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-237/17 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Sovvenzioni — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina — Dazio compensativo definitivo — Regolamento (CE) n. 597/2009]

(2019/C 187/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power Group Co. Ltd, già Csi Solar Power (China) Inc. (rappresentanti: J. Bourgeois e A. Willems, S. De Knop e M. Meulenbelt, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, assistita da N. Tuominen, avocat), Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, J.-F. Brakeland e N. Kuplewatzky, agenti)

Dispositivo

- 1) Le impugnazioni sono respinte.
- 2) Le società Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., Csi Cells Co. Ltd e Csi Solar Power Group Co. Ltd sono condannate alle spese relative all'impugnazione principale.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese relative all'impugnazione principale.
- 4) La Commissione europea è condannata alle spese relative all'impugnazione incidentale.
- 5) Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese relative all'impugnazione incidentale

(¹) GU C 239 del 24.7.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Rhein-Sieg-Kreis (C-266/17), Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (C-267/17)/Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH (C-266/17), Kreis Heinsberg (C-267/17)

(Cause riunite C-266/17 e C-267/17) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Trasporti — Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia — Regolamento (CE) n. 1370/2007 — Articolo 5, paragrafi 1 e 2 — Aggiudicazione diretta — Contratti di servizio di trasporto pubblico di passeggeri con autobus e tram — Presupposti — Direttiva 2004/17/CE — Direttiva 2004/18/CE]

(2019/C 187/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

(Causa C-266/17)

Ricorrente: Rhein-Sieg-Kreis

Resistenti: Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH

con l'intervento di: Regionalverkehr Köln GmbH

(Causa C-267/17)

Ricorrente: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

Resistente: Kreis Heinsberg

con l'intervento di: WestVerkehr GmbH

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, non si applica all'aggiudicazione diretta di contratti relativi a servizi pubblici di trasporto con autobus che non assumono la forma di contratti di concessione di servizi ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

(¹) GU C 283 del 28.8.2017.

GU C 269 del 14.8.2017.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bashar Ibrahim (C-297/17), Mahmud Ibrahim e a. (C-318/17), Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, Hosam Fattayrji (C-319/17)/Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland/Taus Magamadov (C-438/17)

(Cause riunite C-279/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale — Direttiva 2013/32/UE — Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) — Rigetto da parte delle autorità di uno Stato membro di una domanda di asilo in quanto inammissibile per la precedente concessione di una protezione sussidiaria in un altro Stato membro — Articolo 52 — Ambito di applicazione ratione temporis di tale direttiva — Articoli 4 e 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Carenze sistemiche nella procedura di asilo in tale altro Stato membro — Rigetto sistematico delle domande d'asilo — Rischio effettivo e acclarato di subire un trattamento inumano o degradante — Condizioni di vita dei beneficiari di una protezione sussidiaria in quest'ultimo Stato)

(2019/C 187/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: Bashar Ibrahim (C-297/17), Mahmud Ibrahim, Fadwa Ibrahim, Bushra Ibrahim, Mohammad Ibrahim, Ahmad Ibrahim (C-318/17), Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, Hosam Fattayrji (C-319/17), Bundesrepublik Deutschland (C-438/17)

Convenuti: Bundesrepublik Deutschland (C-297/17, C-318/17, C-319/17), Taus Magamadov (C-438/17)

Dispositivo

- 1) L'articolo 52, primo comma, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che consente ad uno Stato membro di prevedere un'immediata applicazione della disposizione nazionale che trasporta il paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 33 di tale direttiva a domande d'asilo non ancora decise in via definitiva, introdotte prima del 20 luglio 2015 e anteriormente all'entrata in vigore di tale disposizione nazionale. Tale articolo 52, primo comma, letto alla luce, in particolare, del citato articolo 33, osta invece a una siffatta applicazione immediata in una situazione in cui tanto la domanda di asilo quanto la domanda di ripresa in carico sono state presentate prima dell'entrata in vigore della direttiva 2013/32 e, conformemente all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, rientrano ancora in toto nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.
- 2) In una situazione come quella oggetto delle cause C 297/17, C 318/17 e C 319/17, l'articolo 33 della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di respingere una domanda d'asilo come inammissibile ai sensi del paragrafo 2, lettera a), del citato articolo 33, senza che questi ultimi debbano o possano avvalersi in via prioritaria delle procedure di presa o ripresa in carico previste dal regolamento n. 604/2013.
- 3) L'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro eserciti la facoltà offerta da tale disposizione di respingere come inammissibile una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato perché al richiedente è già stata concessa da un altro Stato membro la protezione sussidiaria, quando le prevedibili condizioni di vita in cui si troverebbe sottoposto detto richiedente quale beneficiario di una protezione sussidiaria in tale altro Stato membro non lo esporrebbero ad un grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante, nell'accezione dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La circostanza che i beneficiari di tale protezione sussidiaria non ricevano, in detto Stato membro, nessuna prestazione di sussistenza, o siano destinatari di una siffatta prestazione in misura molto inferiore rispetto agli altri Stati membri, pur senza essere trattati diversamente dai cittadini di tale Stato membro, può indurre a dichiarare che tale richiedente sarebbe ivi esposto a un siffatto rischio solo se detta circostanza comporta la conseguenza che quest'ultimo si troverebbe, in considerazione della sua particolare vulnerabilità, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale.

L'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro eserciti tale medesima facoltà, quando la procedura d'asilo nell'altro Stato membro che ha concesso al richiedente una protezione sussidiaria conduca a rifiutare sistematicamente, senza un esame effettivo, il riconoscimento dello status di rifugiato a richiedenti protezione internazionale che presentano i requisiti previsti ai capi II e III della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

(¹) GU C 309 del 18.9.2017.

GU C 347 del 16.10.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Mobit Soc.cons.arl/Regione Toscana (C-350/17), Autolinee Toscane SpA/Mobit Soc.cons.arl (C-351/17)

(Cause riunite C-350/17 e C-351/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1370/2007 — Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia — Articolo 5 — Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico — Articolo 5, paragrafo 2 — Aggiudicazione diretta — Nozione di «operatore interno» — Autorità che effettua un controllo analogo — Articolo 8, paragrafo 2 — Regime transitorio — Termine di scadenza dell'aggiudicazione diretta]

(2019/C 187/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

(Causa C-350/17)

Ricorrente: Mobit Soc. cons. arl

Convenuta: Regione Toscana

Nei confronti di: Autolinee Toscane SpA, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C-350/17)

(Causa C-351/17)

Ricorrente: Autolinee Toscane SpA

Convenuta: Mobit Soc. cons. arl.

Nei confronti di: Regione Toscana, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C-351/17)

Dispositivo

L'articolo 5 e l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, devono essere interpretati nel senso che l'articolo 5 di tale regolamento non è applicabile a un procedimento di aggiudicazione svoltosi prima del 3 dicembre 2019, cosicché un'autorità competente che, mediante una decisione di aggiudicazione conclusiva di una procedura di gara, attribuisca prima di tale data un contratto di concessione di un servizio pubblico di trasporto locale di passeggeri su strada non è tenuta a conformarsi a detto articolo 5.

⁽¹⁾ GU C 330 del 2.10.2017.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 28 marzo 2019 — Commissione europea/Irlanda**(Causa C-427/17) ⁽¹⁾*****(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane — Circostanze eccezionali — Tecniche migliori che non comportino costi eccessivi — Principio di proporzionalità dei costi — Onere della prova — Mezzi probatori)***

(2019/C 187/15)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e E. Manhaeve, agenti)*Convenuta:* Irlanda (rappresentanti: J. J. Quaney, M. Browne e M. A. Joyce, agenti, assistiti da S. Kingston, BL, da C. Toland, SC, e da B. Murray, SC)**Dispositivo**

1) L'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono:

- in forza dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, e dell'allegato I, sezione A, e della nota a piè di pagina 1, di tale direttiva, come modificata, non avendo garantito che le acque raccolte in una rete fognaria combinata in cui confluiscono le acque reflue urbane e le acque piovane fossero conservate e convogliate verso un sistema di trattamento, conformemente ai requisiti di tale direttiva, come modificata, per quanto riguarda gli agglomerati di Athlone, Cork City, Enniscorthy ad eccezione del townland di Killagoley, Fermoy, Mallow, Midleton, Ringaskiddy e Roscommon Town;
- in forza dell'articolo 4, paragrafi 1 e/o 3, della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, in combinato disposto con l'articolo 10 e l'allegato I, sezione B, di tale direttiva, come modificata, non avendo predisposto un trattamento secondario o un trattamento equivalente per quanto riguarda gli agglomerati di Arklow, Athlone, Ballybofey/Stranorlar, Cobh, Cork City, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Killybegs, Mallow, Midleton, Passage/Monkstown, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Shannon Town, Tubbercurry e Youghal;
- in forza dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, in combinato disposto con l'articolo 10 e l'allegato I, sezione B, di tale direttiva, come modificata, non avendo garantito che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie degli agglomerati di Athlone, Cork City, Dundalk, Enniscorthy ad eccezione del townland di Killagoley, Fermoy, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, Navan, Nenagh, Portarlinton, Ringsend, Roscrea e Tralee fossero sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più rigoroso di quello descritto all'articolo 4 di tale direttiva, come modificata, in conformità alle prescrizioni dell'allegato I, sezione B, della medesima direttiva, come modificata, e
- in forza dell'articolo 12 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, non avendo garantito che lo smaltimento di acque reflue provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati di Arklow e di Castlebridge fosse preventivamente subordinato a regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) L'Irlanda è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 293 del 4.9.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2019 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents

(Causa C-443/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Medicinale per uso umano — Certificato protettivo complementare per i medicinali — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articolo 3, lettera d) — Presupposti per la concessione — Conseguimento della prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale — Autorizzazione relativa a un prodotto in quanto medicinale che costituisce una nuova formulazione di un principio attivo già noto]

(2019/C 187/16)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Abraxis Bioscience LLC

Convenuto: Comptroller General of Patents

Dispositivo

L'articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, in combinato disposto con l'articolo 1, lettera b), del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che l'autorizzazione di immissione in commercio di cui all'articolo 3, lettera b), di detto regolamento, invocata a sostegno di una domanda di certificato protettivo complementare concernente una nuova formulazione di un principio attivo preesistente, non può essere considerata la prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto interessato in quanto medicinale, qualora tale principio attivo sia già stato oggetto, in quanto tale, di siffatta autorizzazione.

⁽¹⁾ GU C 309 del 18.9.2017.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Préfet des Pyrénées-Orientales/Abdelaziz Arrib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier

(Causa C-444/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Regolamento (UE) 2016/399 — Articolo 32 — Ripristino temporaneo, da parte di uno Stato membro, del controllo di frontiera alle proprie frontiere interne — Ingresso irregolare di un cittadino di un paese terzo — Equiparazione delle frontiere interne alle frontiere esterne — Direttiva 2008/115/CE — Ambito di applicazione — Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)]

(2019/C 187/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Préfet des Pyrénées-Orientales

Convenuti: Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier

Dispositivo

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con l'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), deve essere interpretato nel senso che non si applica al caso di un cittadino di un paese terzo, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna e il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, anche qualora tale Stato membro abbia ripristinato, ai sensi dell'articolo 25 di tale regolamento, il controllo a tale frontiera, in ragione di una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di detto Stato membro.

(¹) GU C 330 del 2.10.2017.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S/Stadt Solingen

(Causa C-465/17) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Aggiudicazione di appalti pubblici — Direttiva 2014/24/UE — Articolo 10, lettera h) — Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi — Servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli — Organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro — Servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza — Trasporto in ambulanza qualificato)

(2019/C 187/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrenti: Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S

Resistente: Stadt Solingen

Dispositivo

- 1) L'articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella deroga da esso prevista all'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici l'assistenza prestata a pazienti in situazione di emergenza in un veicolo di soccorso da parte di un paramedico/soccorritore sanitario, di cui al codice CPV [Common Procurement Vocabulary (vocabolario comune per gli appalti pubblici)] 75252000-7 (servizi di salvataggio), nonché il trasporto in ambulanza qualificato, comprendente, oltre al servizio di trasporto, l'assistenza prestata a pazienti in un'ambulanza da parte di un soccorritore sanitario coadiuvato da un aiuto soccorritore, di cui al codice CPV 85143000-3 (servizi di ambulanza), a condizione, con riferimento a detto trasporto in ambulanza qualificato, che esso sia effettivamente assicurato da personale debitamente formato in materia di pronto soccorso e che riguardi un paziente per il quale esiste un rischio di peggioramento dello stato di salute durante tale trasporto.

- 2) L'articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso, da un lato, che esso osta a che associazioni di pubblica utilità riconosciute dal diritto nazionale come organizzazioni di protezione e di difesa civili siano considerate «organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro», ai sensi di tale disposizione, dal momento che il riconoscimento dello status di associazione di pubblica utilità non è subordinato nel diritto nazionale al perseguimento di uno scopo non lucrativo e, dall'altro, che le organizzazioni e le associazioni che hanno l'obiettivo di svolgere funzioni sociali, prive di finalità commerciali, e che reinvestono eventuali utili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'organizzazione o dell'associazione costituiscono «organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro», ai sensi di detta disposizione.

(¹) GU C 330 del 2.10.2017.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Procedimenti penali a carico di Alfonso Verlezza e altri

(Cause riunite da C-487/17 a C-489/17) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2008/98/CE e decisione 2000/532/CE — Rifiuti — Classificazione come rifiuti pericolosi — Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi)

(2019/C 187/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Imputati nei procedimenti principali

Alfonso Verlezza, Riccardo Traversa, Irene Cocco, Francesco Rando, Carmelina Scaglione, Francesco Rizzi, Antonio Giuliano, Enrico Giuliano, Refecta Srl, E. Giovi Srl, Vetreco Srl, SE.IN Srl

Dispositivo

- 1) L'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché l'allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è

immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarsi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.

- 2) Il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.

(¹) GU C 374 del 6.11.2017.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 marzo 2019 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-498/17) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/31/CE — Articolo 14, lettere b) e c) — Discariche di rifiuti — Discariche preesistenti — Violazione)

(2019/C 187/20)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, F. Thiran e E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, e G. Palatiello, avvocato dello Stato)

Dispositivo

- 1) Non avendo adottato, in relazione alle discariche di: Avigliano (località Serre Le Brece); Ferrandina (località Venita); Genzano di Lucania (località Matinella); Latronico (località Torre); Lauria (località Carpineto); Maratea (località Montescuro); Moliterno (località Tempa La Guarella); Potenza (località Montegrosso-Pallareta) (due discariche); Rapolla (località Albero in Piano); Roccanova (località Serre); Sant'Angelo Le Fratte (località Farisi); Campotosto (località Reperduso); Capistrello (località Trasolero); Francavilla (Valle Anzuca); L'Aquila (località Ponte delle Grotte); Andria (D'Oria G. & C. Snc); Canosa (CO.BE.MA); Bisceglie (CO.GE.SER); Andria (F.lli Acquaviva); Trani (BAT-Igea Srl); Torviscosa (società Caffaro); Atella (località Cafaro); Corleto Perticara (località Tempa Masone); Marsico Nuovo (località Galaino); Matera (località La Martella); Pescopagano (località Domachia); Rionero in Vulture (località Ventaruolo); Salandra (località Piano del Governo); San Mauro Forte (località Priati); Senise (località Palomabara); Tito (località Aia dei Monaci); Tito (località Valle del Forno); Capestrano (località Tirassegno); Castellalto (località Colle Coccu); Castelvechio Calvisio (località Termine); Corfinio (località Cannucce); Corfinio (località Case querceto); Mosciano S. Angelo (località Santa Assunta); S. Omero (località Ficcadenti); Montecorvino Pugliano (località Parapoti); San Bartolomeo in Galdo (località Serra Pastore); Trivigano (ex Cava Zof) e Torviscosa (località La Valletta), tutte le misure necessarie

per far chiudere al più presto, a norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, quelle delle suddette discariche che non hanno ottenuto, conformemente all'articolo 8 di tale direttiva, un'autorizzazione a continuare a funzionare, o non avendo adottato le misure necessarie per rendere conformi alla direttiva citata, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1, della stessa direttiva, quelle delle suddette discariche che hanno ottenuto un'autorizzazione a continuare a funzionare, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 14, lettere b) e c), della direttiva 1999/31.

- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 338 del 9.10.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Mariusz Pawlak/Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

(Causa C-545/17) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Mercato interno dei servizi postali — Direttive 97/67/CE e 2008/6/CE — Articolo 7, paragrafo 1 — Nozione di “diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali” — Articolo 8 — Diritto degli Stati membri di provvedere al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure giudiziarie — Termine per il deposito di un atto processuale dinanzi a un organo giurisdizionale — Interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione — Limiti — Effetto diretto invocato da un’emanazione di uno Stato membro nell’ambito di una controversia tra la medesima e un singolo)

(2019/C 187/21)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Mariusz Pawlak

Convenuto: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Dispositivo

- 1) L'articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, in combinato disposto con l'articolo 8 della medesima, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una norma di diritto nazionale che riconosce come equivalente alla presentazione di un atto processuale dinanzi all'organo giurisdizionale interessato soltanto il deposito di un simile atto presso un ufficio postale dell'unico operatore designato per fornire il servizio postale universale, e ciò senza giustificazione oggettiva inerente a ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.

- 2) Un'autorità pubblica, considerata un'emanazione di uno Stato membro, non può invocare la direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, in quanto tale, nei confronti di un singolo

(¹) GU C 13 del 15.1.2018.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento avviato da Oy Hartwall Ab

(Causa C-578/17) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articoli 2 e 3, paragrafo 1, lettera b) — Diniego di registrazione o nullità — Valutazione in concreto del carattere distintivo — Qualificazione di un marchio — Rilevanza — Marchio cromatico o marchio figurativo — Rappresentazione grafica di un marchio presentato sotto forma figurativa — Requisiti per la registrazione — Rappresentazione grafica non sufficientemente chiara e precisa)

(2019/C 187/22)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Oy Hartwall Ab

Con l'intervento del: Patentti- ja rekisterihallitus

Dispositivo

- 1) Gli articoli 2 e 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, devono essere interpretati nel senso che la qualificazione data a un segno al momento della sua registrazione da parte del depositante, come «marchio cromatico» o «marchio figurativo», costituisce uno degli elementi rilevanti al fine di determinare se il segno medesimo sia idoneo a costituire un marchio ai sensi dell'articolo 2 di tale direttiva, e, eventualmente, se tale marchio possieda un carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva stessa, senza peraltro dispensare l'autorità competente in materia di marchi dal proprio obbligo di procedere a un'analisi in concreto e globale del carattere distintivo del marchio in questione, il che implica che l'autorità medesima non può negare la registrazione di un segno come marchio per il semplice motivo che esso non abbia acquisito carattere distintivo per effetto del suo uso in relazione ai prodotti o ai servizi richiesti.
- 2) L'articolo 2 della direttiva 2008/95 dev'essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, osta alla registrazione di un segno come marchio in considerazione dell'esistenza di una contraddizione nella domanda di registrazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 412 del 4.12.2017.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Henri Pouvin, Marie Dijoux, coniugata Pouvin/Electricité de France (EDF)

(Causa C-590/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Ambito di applicazione — Articolo 2, lettere b) e c) — Nozioni di «consumatore» e di «professionista» — Finanziamento dell'acquisto di un'abitazione principale — Mutuo immobiliare concesso da un datore di lavoro al suo dipendente e al coniuge di quest'ultimo, co-mutuatario in solido)

(2019/C 187/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Henri Pouvin, Marie Dijoux, coniugata Pouvin

Convenuta: Electricité de France (EDF)

Dispositivo

L'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, va interpretato nel senso che il dipendente di un'impresa e il suo coniuge, che concludono con detta impresa un contratto di mutuo, riservato in via principale ai membri del personale di tale impresa, destinato a finanziare l'acquisto di un bene immobile per fini privati, devono essere considerati «consumatori», ai sensi di tale disposizione.

L'articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 va interpretato nel senso che detta impresa deve essere considerata un «professionista», ai sensi della disposizione in parola, qualora concluda un siffatto contratto di mutuo nell'ambito della propria attività professionale, anche se concedere finanziamenti non costituisce la sua attività principale.

⁽¹⁾ GU C 437 del 18.12.2017.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Portogallo) — Cogeco Communications Inc/Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-SGPS SA

(Causa C-637/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 102 TFUE — Principi di equivalenza e di effettività — Direttiva 2014/104/UE — Articolo 9, paragrafo 1 — Articolo 10, paragrafi da 2 a 4 — Articoli 21 e 22 — Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea — Effetti delle decisioni nazionali — Termini di prescrizione — Trasposizione — Applicazione ratione temporis)

(2019/C 187/24)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Parti

Ricorrente: Cogeco Communications Inc

Convenute: Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-SGPS SA

Dispositivo

- 1) L'articolo 22 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica alla controversia principale.
- 2) L'articolo 102 TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, da un lato, prevede che il termine di prescrizione in materia di azioni per il risarcimento del danno sia di tre anni e inizi a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l'autore della violazione non è noto e, dall'altro, non prevede alcuna possibilità di sospensione o interruzione di tale termine durante un procedimento dinanzi ad un'autorità nazionale garante della concorrenza.

(¹) GU C 32 del 29.1.2018.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — slewo — schlafen leben wohnen GmbH/Sascha Ledowski

(Causa C-681/17) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 2011/83/UE — Articolo 6, paragrafo 1, lettera k), e articolo 16, lettera e) — Contratto concluso a distanza — Diritto di recesso — Eccezioni — Nozione di «beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna» — Materasso la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna)

(2019/C 187/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: slewo — schlafen leben wohnen GmbH

Convenuto: Sascha Ledowski

Dispositivo

L'articolo 16, lettera e), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna», ai sensi di tale disposizione, un bene come un materasso, la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna dello stesso.

(¹) GU C 112 del 26.3.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Unareti SpA/Ministero dello Sviluppo Economico e a.

(Causa C-702/17) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Mercato interno del gas naturale — Concessioni di servizio pubblico di distribuzione — Cessazione anticipata delle concessioni al termine di un periodo transitorio — Rimborso dovuto dal nuovo concessionario all'ex concessionario — Principio della certezza del diritto)

(2019/C 187/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Unareti SpA

Convenuti: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli Affari Regionali, Autorità Garante per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico — Sede di Milano, Presidenza del Consiglio dei Ministri — Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Ministero per gli affari regionali, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Conferenza Unificata Stato Regioni e Enti Locali

Dispositivo

Il diritto dell'Unione in materia di concessioni di servizio pubblico, letto alla luce del principio della certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, che modifica le norme di riferimento per il calcolo del rimborso al quale i titolari di concessioni di distribuzione di gas naturale rilasciate in assenza di una procedura di gara hanno diritto a seguito della cessazione anticipata di tali concessioni ai fini di una loro nuova assegnazione mediante gara.

(¹) GU C 112 del 26.3.2018.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tallinna Ringkonnakohus — Estonia) — AS Tallinna Vesi/Keskkonnaamet

(Causa C-60/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Rifiuti — Direttiva 2008/98/CE — Riutilizzo e recupero dei rifiuti — Criteri specifici relativi alla cessazione della qualifica di rifiuti dei fanghi di depurazione dopo trattamento di recupero — Assenza di criteri definiti a livello dell'Unione europea o a livello nazionale)

(2019/C 187/27)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tallinna Ringkonnakohus

Parti

Ricorrente: AS Tallinna Vesi

Convenuto: Keskkonnaamet

Con l'intervento di: Keskkonnaministerium

Dispositivo

L'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, deve essere interpretato nel senso che esso:

- non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, qualora non sia stato definito alcun criterio a livello dell'Unione europea per la determinazione della cessazione della qualifica di rifiuto per quanto riguarda un tipo di rifiuti determinato, la cessazione di tale qualifica dipende dalla sussistenza per tale tipo di rifiuti di criteri di portata generale stabiliti mediante un atto giuridico nazionale, e
- non consente a un detentore di rifiuti, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, di esigere l'accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto da parte dell'autorità competente dello Stato membro o da parte di un giudice di tale Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 142 del 23.4.2018.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Idi Srl/Arcadis — Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

(Causa C-101/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b) — Situazione personale del candidato o dell'offerente — Possibilità per gli Stati membri di escludere la partecipazione all'appalto pubblico di ogni operatore a carico del quale è in corso un procedimento di concordato preventivo — Normativa nazionale che prevede l'esclusione dei soggetti nei confronti dei quali è «in corso» un procedimento per la dichiarazione di concordato preventivo, salvo nel caso in cui il piano di concordato preveda la prosecuzione dell'attività — Operatore che ha presentato un ricorso di concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell'attività)

(2019/C 187/28)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Idi Srl

Convenuta: Arcadis — Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Nei confronti di: Regione Campania

Dispositivo

L'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente di escludere da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico un operatore economico che, alla data della decisione di esclusione, ha presentato un ricorso al fine di essere ammesso al concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell'attività.

⁽¹⁾ GU C 166 del 14.5.2018.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Causa C-129/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell'Unione europea — Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38/CE — Familiari del cittadino dell'Unione — Articolo 2, punto 2, lettera c) — Nozione di «discendente diretto» — Minore sotto tutela legale permanente in virtù del regime della kafala (accoglienza legale) algerina — Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) — Altri familiari — Articolo 7 e articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Vita familiare — Interesse superiore del minore]

(2019/C 187/29)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Appellante: SM

Appellati: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Con l'intervento di: Coram Children's Legal Centre (CCLC), AIRE Centre

Dispositivo

La nozione di «discendente diretto» di un cittadino dell'Unione contenuta all'articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa non ricomprende un minore posto sotto la tutela legale permanente di un cittadino dell'Unione a titolo della kafala algerina, in quanto tale sottoposizione non crea alcun legame di filiazione tra di loro.

È tuttavia compito delle autorità nazionali competenti agevolare l'ingresso e il soggiorno di un minore siffatto in quanto altro familiare di un cittadino dell'Unione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, letto alla luce dell'articolo 7 e dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, procedendo ad una valutazione equilibrata e ragionevole di tutte le circostanze attuali e pertinenti del caso di specie, che tenga conto dei diversi interessi presenti e, in particolare, dell'interesse superiore del minore in questione. Nell'ipotesi in cui, in esito a tale valutazione, fosse stabilito che il minore e il suo tutore, cittadino dell'Unione, sono destinati a condurre una vita familiare effettiva e che tale minore dipende dal suo tutore, i requisiti connessi al diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, considerati congiuntamente all'obbligo di tener conto dell'interesse superiore del minore, esigono, in linea di principio, che sia concesso al suddetto minore un diritto di ingresso e di soggiorno al fine di consentirgli di vivere con il suo tutore nello Stato membro ospitante di quest'ultimo.

⁽¹⁾ GU C 134 del 16.4.2018.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 marzo 2019 — River Kwai International Food Industry Co. Ltd/Associazione europea dei trasformatori di mais dolce (AETMD), Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-144/18 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Dumping — Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia — Riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009]

(2019/C 187/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: River Kwai International Food Industry Co. Ltd (rappresentanti: F. Graafsma e J. Cornelis, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Associazione europea dei trasformatori di mais dolce (AETMD) (rappresentanti: A. Willems e C. Zimmermann, avocats, e S. De Knop, advocaat), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente), Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e A. Demeneix, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La River Kwai International Food Industry Co. Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Associazione europea dei trasformatori di mais dolce (AETMD) e dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 142 del 23.4.2018.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — Mydibel SA/État belge

(Causa C-201/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Armonizzazione delle normative fiscali — Detrazione dell'imposta assolta a monte — Bene di investimento immobiliare — Vendita con locazione finanziaria di ritorno (sale and lease back) — Rettifica delle detrazioni dell'IVA — Principio di neutralità dell'IVA — Principio della parità di trattamento]

(2019/C 187/31)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Mons

Parti

Ricorrente: Mydibel SA

Convenuto: État belge

Dispositivo

- 1) Salvo verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, gli articoli 184, 185, 187 e 188 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, devono essere interpretati nel senso che essi non impongono un obbligo di rettifica dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante su un immobile che è stata inizialmente detratta correttamente, quando tale bene è stato oggetto di un'operazione di sale and lease back (vendita con locazione finanziaria di ritorno) non soggetta all'IVA in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.
- 2) Un'interpretazione degli articoli 184, 185, 187 e 188 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, nel senso che essi impongono un obbligo di rettifica dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) inizialmente detratta in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale è conforme ai principi di neutralità dell'IVA e della parità di trattamento.

(¹) GU C 182 del 28.5.2018.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Udine — Italia) — Tecnoservice Int. Srl, in fallimento/Poste Italiane SpA

(Causa C-245/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Servizi di pagamento nel mercato interno — Direttiva 2007/64/CE — Articolo 74, paragrafo 2 — Ordine di pagamento mediante bonifico — Identificativo unico inesatto fornito dal pagatore — Esecuzione dell'operazione di pagamento sulla base dell'identificativo unico — Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario)

(2019/C 187/32)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Udine

Parti

Ricorrente: Tecnoservice Int. Srl, in fallimento

Convenuta: Poste Italiane SpA

Dispositivo

L'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, deve essere interpretato nel senso che, ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dalla disposizione in parola, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

(¹) GU C 249 del 16.7.2018.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Milan Vinš/Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-275/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 131 e articolo 146, paragrafo 1, lettera a) — Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori dell'Unione europea — Condizione per l'esenzione prevista dal diritto nazionale — Vincolo di beni a un determinato regime doganale — Prova del vincolo al regime dell'esportazione)

(2019/C 187/33)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Milan Vinš

Resistente: Odvolací finanční ředitelství

Dispositivo

L'articolo 146, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letto in combinato disposto con l'articolo 131 della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta a che una disposizione legislativa nazionale subordini l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista per beni destinati a essere esportati fuori dell'Unione europea alla condizione che tali beni siano stati vincolati al regime doganale dell'esportazione, in una situazione nella quale è dimostrato che le condizioni sostanziali dell'esenzione, tra cui in particolare quella che richiede l'uscita effettiva dal territorio dell'Unione dei beni interessati, sono soddisfatte.

(¹) GU C 221 del 25.6.2018.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 21 marzo 2019 — Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Commissione europea

(Causa C-312/18 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Intese — Mercato del riciclaggio di batterie per autoveicoli — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e che infligge ammende — Decisione di rettifica che aggiunge i valori di acquisto dei destinatari omissi nella decisione iniziale — Termine per presentare ricorso — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità)

(2019/C 187/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux (rappresentanti: M. Brealey QC, I. Vandenborre, advocaat, S. Dionnet, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, I. Rogalski, J. Szczodrowski e F. van Schaik, agente)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Eco-Bat Technologies Ltd, la Berzelius Metall GmbH e la Société traitements chimiques des métaux (STCM) sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 231 del 2.7.2018.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 1o febbraio 2019 — NG, OH/SC Banca Transilvania SA

(Causa C-81/19)

(2019/C 187/35)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrenti: NG, OH

Convenuta: SC Banca Transilvania SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1 [paragrafo] 2 della direttiva 93/13/CEE ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che non osta al fatto che sia analizzata sotto il profilo del carattere abusivo una clausola contrattuale che riprende una norma suppletiva alla quale le parti potevano derogare, ma in concreto non hanno derogato in quanto su di essa non vi è stato alcun negoziato, così come accade nel caso specifico analizzato per la clausola che impone il rimborso del mutuo nella stessa valuta straniera in cui esso è stato concesso.
- 2) Se in un contesto in cui, nel concedere il mutuo in valuta estera, non sono stati presentati al consumatore calcoli/previsioni relativi all'impatto economico che un'eventuale fluttuazione del tasso di cambio avrà per quanto riguarda gli obblighi complessivi di pagamento derivanti dal contratto, si possa sostenere a ragione che una siffatta clausola, d'integrale assunzione del rischio di cambio da parte del consumatore (in forza del principio nominalistico), è chiara e comprensibile e che il professionista/la banca ha adempiuto in buona fede l'obbligo d'informazione della sua controparte contrattuale, in un contesto in cui il grado massimo d'indebitamento dei consumatori stabilito dalla Banca Națională a României (Banca nazionale della Romania) è stato calcolato con riferimento al tasso di cambio alla data della concessione del mutuo.
- 3) Se la direttiva 93/13/CEE e la giurisprudenza elaborata in base ad essa nonché il principio di effettività ostino a che, in seguito alla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola relativa all'attribuzione del rischio di cambio, il contratto prosegua immutato. Quale sarebbe la modifica possibile per non applicare la clausola abusiva e rispettare il principio di effettività.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Olt (Romania) il 5 febbraio 2019 — Asociația «Forumul Judecătorilor Din România»/Inspekția Judiciară

(Causa C-83/19)

(2019/C 187/36)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Olt

Parti

Ricorrente: Asociația «Forumul Judecătorilor din România»

Convenuto: *Inspekția Judiciară*

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito dalla decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006 ⁽¹⁾, debba essere considerato un atto compiuto da un'istituzione dell'Unione ai sensi dell'articolo 267 TFUE, sulla cui interpretazione la Corte di giustizia dell'Unione europea può essere chiamata a pronunciarsi.
- 2) Se il contenuto, la natura e la durata nel tempo del meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito dalla decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, rientrino nell'ambito di applicazione del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, firmato dalla Romania a Lussemburgo il 25 aprile 2005. Se i requisiti formulati nelle relazioni elaborate nel quadro di detto meccanismo siano vincolanti per la Romania.
- 3) Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea debba essere interpretato nel senso che obbliga gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, ossia le garanzie di un procedimento disciplinare indipendente per i magistrati rumeni, evitando qualsiasi rischio di controllo politico nello svolgimento di tali procedimenti, come la nomina diretta, da parte del governo, della direzione dell'*Inspekția Judiciară* (ispettorato giudiziario, Romania), anche a titolo provvisorio.
- 4) Se l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti a rispettare i parametri dello Stato di diritto, imposti anche dalle relazioni elaborate nel quadro del meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito con la decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, nel caso delle procedure di nomina diretta, da parte del governo, della direzione dell'*Inspekția Judiciară* (ispettorato giudiziario, Romania), anche a titolo provvisorio.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Pitești (Romania) il 18 febbraio 2019 —
Asociația «Forumul Judecătorilor din România», Asociația «Mișcarea pentru Apărarea
Statutului Procurorilor»/Consiliul Superior al Magistraturii**

(Causa C-127/19)

(2019/C 187/37)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Pitești

Parti

Ricorrenti: Asociația «Forumul Judecătorilor din România», Asociația «Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor»

Resistente: Consiliul Superior al Magistraturii

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito dalla decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006 ⁽¹⁾, debba essere considerato un atto compiuto da un'istituzione dell'Unione ai sensi dell'articolo 267 TFUE, sulla cui interpretazione la Corte di giustizia dell'Unione europea può essere chiamata a pronunciarsi.
- 2) Se il contenuto, la natura e la durata nel tempo del meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito con la decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, rientrino nell'ambito di applicazione del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, firmato dalla Romania a Lussemburgo il 25 aprile 2005. Se i requisiti formulati nelle relazioni elaborate nel quadro di detto meccanismo siano vincolanti per la Romania.
- 3) Se l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che l'obbligo, per la Romania, di rispettare i requisiti imposti dalle relazioni elaborate nel quadro del meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito con la decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, rientrino nell'obbligo dello Stato membro di rispettare i principi dello Stato di diritto.
- 4) Se l'articolo 2 TUE e, più in particolare, l'obbligo di rispettare i valori dello Stato di diritto ostino a una normativa che istituisce e organizza la direzione incaricata delle indagini sui reati commessi all'interno del sistema giudiziario, nell'ambito della procura presso l'Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), a causa della possibilità che venga esercitata una pressione indiretta sui magistrati.
- 5) Se il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juizes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), osti alla creazione di una direzione per le indagini sui reati commessi all'interno del sistema giudiziario, nell'ambito della procura presso l'Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), tenuto conto delle modalità di nomina/revoca dei procuratori appartenenti a tale direzione, delle modalità di esercizio delle funzioni all'interno di quest'ultima nonché delle modalità di attribuzione della competenza, in relazione al numero esiguo di posti nell'organico della direzione medesima.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 20 febbraio 2019 — DY

(Causa C-138/19)

(2019/C 187/38)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrente: DY

Convenuta: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

con l'intervento di: Finanzpolizei

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 56 TFUE nonché la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽¹⁾ e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE ⁽²⁾, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell'impiego di manodopera transfrontaliera, come la mancata tenuta a disposizione della documentazione salariale o la mancata dichiarazione all'ufficio centrale di coordinamento, sono previste ammende molto elevate, in particolare, elevate sanzioni minime applicate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato.
2. Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima questione:

Se l'articolo 56 TFUE nonché la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell'impiego di manodopera transfrontaliera, ostano all'irrogazione di ammende cumulative in mancanza di limiti massimi in termini assoluti.
3. Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, in caso di cessazione anticipata e/o interruzione dell'attività temporanea nello Stato ospitante preveda una dichiarazione obbligatoria di modifica all'ufficio centrale di coordinamento.
4. In caso di risposta negativa alla terza questione:

Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non preveda un termine ragionevole per la dichiarazione di modifica.
5. Se l'articolo 56 TFUE e l'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale, anche presentando a posteriori documenti appropriati e pertinenti entro un termine ragionevole, non si consideri soddisfatto il requisito inerente alla messa a disposizione di documenti.
6. Se l'articolo 56 TFUE e l'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale ai prestatori di servizi stranieri venga richiesto di presentare documenti che oltrepassano quelli citati all'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE, che non sono né pertinenti né opportuni e che non sono meglio specificati nel diritto nazionale, quali ad esempio: registri salariali, estratti del conto retribuzioni, buste paga, certificati di ritenuta di imposta, registrazione e cancellazione, assicurazione malattia, elenco delle notifiche e delle maggiorazioni liquidate, documentazione relativa all'inquadramento retributivo, attestati.

⁽¹⁾ GU 1997, L 18, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU 2014, L 159, pag. 11)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria)
il 20 febbraio 2019 – DY**

(Causa C-139/19)

(2019/C 187/39)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrente: DY

Convenuta: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

con l'intervento di: Finanzpolizei

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 56 TFUE nonché la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽¹⁾ e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE ⁽²⁾, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell'impiego di manodopera transfrontaliera, come la mancata tenuta a disposizione della documentazione salariale o la mancata dichiarazione all'ufficio centrale di coordinamento, sono previste ammende molto elevate, in particolare, elevate sanzioni minime applicate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato.

2. Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima questione:

Se l'articolo 56 TFUE nonché la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell'impiego di manodopera transfrontaliera, ostano all'irrogazione di ammende cumulative in mancanza di limiti massimi in termini assoluti.

3. Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, in caso di cessazione anticipata e/o interruzione dell'attività temporanea nello Stato ospitante preveda una dichiarazione obbligatoria di modifica all'ufficio centrale di coordinamento.

4. In caso di risposta negativa alla terza questione:

Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non preveda un termine ragionevole per la dichiarazione di modifica.

5. Se l'articolo 56 TFUE e l'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale, anche presentando a posteriori documenti appropriati e pertinenti entro un termine ragionevole, non si consideri soddisfatto il requisito inerente alla messa a disposizione di documenti.

6. Se l'articolo 56 TFUE e l'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale ai prestatori di servizi stranieri venga richiesto di presentare documenti che oltrepassano quelli citati all'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE, che non sono né pertinenti né opportuni e che non sono meglio specificati nel diritto nazionale, quali ad esempio: registri salariali, estratti del conto retribuzioni, buste paga, certificati di ritenuta di imposta, registrazione e cancellazione, assicurazione malattia, elenco delle notifiche e delle maggiorazioni liquidate, documentazione relativa all'inquadramento retributivo, attestati.

⁽¹⁾ GU 1997, L 18, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU 2014, L 159, pag. 11).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria)
il 20 febbraio 2019– EX**

(Causa C-140/19)

(2019/C 187/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrente: EX

Convenuta: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

con l'intervento di: Finanzpolizei

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 56 TFUE nonché la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽¹⁾ e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE ⁽²⁾, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell'impiego di manodopera transfrontaliera, come la mancata tenuta a disposizione della documentazione salariale o la mancata dichiarazione all'ufficio centrale di coordinamento, sono previste ammende molto elevate, in particolare, elevate sanzioni minime applicate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato.

2. Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima questione:

Se l'articolo 56 TFUE nonché la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell'impiego di manodopera transfrontaliera, ostano all'irrogazione di ammende cumulative in mancanza di limiti massimi in termini assoluti.

3. Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, in caso di cessazione anticipata e/o interruzione dell'attività temporanea nello Stato ospitante preveda una dichiarazione obbligatoria di modifica all'ufficio centrale di coordinamento.

4. In caso di risposta negativa alla terza questione:

Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non preveda un termine ragionevole per la dichiarazione di modifica

5. Se l'articolo 56 TFUE e l'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale, anche presentando a posteriori documenti appropriati e pertinenti entro un termine ragionevole, non si consideri soddisfatto il requisito inerente alla messa a disposizione di documenti.
6. Se l'articolo 56 TFUE e l'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale ai prestatori di servizi stranieri venga richiesto di presentare documenti che oltrepassano quelli citati all'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE, che non sono né pertinenti né opportuni e che non sono meglio specificati nel diritto nazionale, quali ad esempio: registri salariali, estratti del conto retribuzioni, buste paga, certificati di ritenuta di imposta, registrazione e cancellazione, assicurazione malattia, elenco delle notifiche e delle maggiorazioni liquidate, documentazione relativa all'inquadramento retributivo, attestati.

(¹) GU 1997, L 18, pag. 1.

(²) Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU 2014, L 159, pag. 11).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria)
il 20 febbraio 2019 – EX**

(Causa C-141/19)

(2019/C 187/41)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrente: EX

Convenuta: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

con l'intervento di: Finanzpolizei

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 56 TFUE nonché la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (¹) e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE (²), debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell'impiego di manodopera transfrontaliera, come la mancata tenuta a disposizione della documentazione salariale o la mancata dichiarazione all'ufficio centrale di coordinamento, sono previste ammende molto elevate, in particolare, elevate sanzioni minime applicate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato.

- 2) Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima questione:

Se l'articolo 56 TFUE nonché la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell'impiego di manodopera transfrontaliera, ostano all'irrogazione di ammende cumulative in mancanza di limiti massimi in termini assoluti.

- 3) Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, in caso di cessazione anticipata e/o interruzione dell'attività temporanea nello Stato ospitante preveda una dichiarazione obbligatoria di modifica all'ufficio centrale di coordinamento.

- 4) In caso di risposta negativa alla terza questione:

Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non preveda un termine ragionevole per la dichiarazione di modifica.

- 5) Se l'articolo 56 TFUE e l'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale, anche presentando a posteriori documenti appropriati e pertinenti entro un termine ragionevole, non si consideri soddisfatto il requisito inerente alla messa a disposizione di documenti.

- 6) Se l'articolo 56 TFUE e l'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale ai prestatori di servizi stranieri venga richiesto di presentare documenti che oltrepassano quelli citati all'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE, che non sono né pertinenti né opportuni e che non sono meglio specificati nel diritto nazionale, quali ad esempio: registri salariali, estratti del conto retribuzioni, buste paga, certificati di ritenuta di imposta, registrazione e cancellazione, assicurazione malattia, elenco delle notifiche e delle maggiorazioni liquidate, documentazione relativa all'inquadramento retributivo, attestati.

(¹) GU 1997, L 18, pag. 1.

(²) Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU 2014, L 159, pag. 11).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 26 febbraio 2019
— Hecta Viticol SRL/Agencia Națională de Administrare Fiscală (ANAF) — Direcția Generală de Soluționare a
Contestațiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați**

(Causa C-184/19)

(2019/C 187/42)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: Hecta Viticol SRL

Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni degli articoli 7, 11 [e] 15 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽¹⁾ e le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽²⁾ ostino alle disposizioni dell'articolo I, punto 21, e dell'articolo IV, paragrafo 1, del decreto legge n. 54/2010, del 23 giugno 2010, relativo a talune misure per contrastare l'evasione fiscale.
- 2) Se il principio di certezza del diritto e quello di tutela legittima ostino alla disciplina contenuta nell'articolo I, punto 21, e nell'articolo IV, paragrafo 1, del decreto legge n. 54/2010, del 23 giugno 2010, relativo a talune misure per contrastare l'evasione fiscale, in quanto apporta una modifica all'aliquota delle accise per bevande fermentate, diverse dalla birra e dal vino, tranquille.

⁽¹⁾ GU 1992 L 316, pag. 21.

⁽²⁾ GU 1992 L 316, pag. 29.

Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dal Servizio europeo per l'azione esterna avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 dicembre 2018, nella causa T-537/17, De Loecker/SEAE

(Causa C-187/19 P)

(2019/C 187/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt, R. Spac, agenti)

Altra parte nel procedimento: Stéphane De Loecker

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza impugnata;
- respingere il ricorso in quanto infondato per quanto concerne la domanda di annullamento della decisione del 10 ottobre 2016 di rigetto della denuncia per molestie psicologiche rivolta contro il Chief Operating Officer della SEAE in carica all'epoca;
- condannare il ricorrente alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è rivolta contro i punti 57, 58 e 65 della sentenza impugnata. Secondo la SEAE, il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo, al punto 65 della sua sentenza, che la SEAE non ha dato esecuzione correttamente alla sentenza del 16 dicembre 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15) e ha violato il diritto del ricorrente di essere sentito non ascoltandolo nell'ambito dell'analisi preliminare all'apertura di un'indagine amministrativa.

In tale contesto, la SEAE ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella valutazione dei fatti della causa, snaturando la procedura seguita e senza tener conto del fatto che la SEAE aveva ascoltato il ricorrente dandogli l'occasione di introdurre qualsiasi elemento aggiuntivo alla sua denuncia iniziale, e ciò prima di trasmettere il fascicolo ai servizi della Commissione ai fini dell'indagine preliminare.

Inoltre, la sentenza De Loecker/SEAE (F-34/15) è stata erroneamente interpretata nel senso che impone alla SEAE l'obbligo di sentire il ricorrente già nella fase del procedimento preliminare (punti da 55 a 57 della sentenza impugnata).

Infine, la SEAE sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di valutazione riguardante la procedura, recependo nella presente causa le conclusioni della sentenza del 14 febbraio 2017, Kerstens/Commissione (T-270/16 P, citata al punto 58 della sentenza impugnata). Il Tribunale non tiene conto del fatto che nella causa in oggetto, si tratta soltanto di un'analisi preliminare e non di un'indagine amministrativa.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 28 febbraio 2019 — PJ/QK

(Causa C-195/19)

(2019/C 187/44)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: PJ

Resistente: QK

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito dalla decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006 ⁽¹⁾, e i requisiti formulati nelle relazioni elaborate nel quadro di detto meccanismo siano vincolanti per la Romania.

- 2) Se l'articolo 67, paragrafo 1, TFUE, nonché gli articoli 2, prima frase, e 9, prima frase, TUE ostino a una normativa nazionale che istituisce una direzione della procura con competenza esclusiva per indagare su tutti i tipi di reati commessi dai giudici e dai pubblici ministeri.
- 3) Se il principio del primato del diritto europeo, come sancito dalla sentenza del 15 luglio 1964, Costa, 6/64, EU:C:1964:66 e dalla successiva giurisprudenza consolidata della Corte, osti a una normativa nazionale che permette a un'istituzione politico-giurisdizionale, come la Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale della Romania), di violare il suddetto principio con decisioni non impugnabili.

(¹) Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il
6 marzo 2019 — UO/Készenléti Rendőrség**

(Causa C-211/19)

(2019/C 187/45)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: UO

Resistente: Készenléti Rendőrség

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (¹), debba essere interpretato nel senso che l'ambito di applicazione personale di tale direttiva è delimitato dall'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (²).
- 2) In caso di risposta affermativa, se l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, debba essere interpretato nel senso che l'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, non è applicabile agli agenti di polizia membri del personale professionista della Polizia di pronto intervento.

(¹) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

(²) GU 1989, L 183, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Wiener Neustadt (Austria) il 13 marzo 2019 — YS/NK

(Causa C-223/19)

(2019/C 187/46)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Wiener Neustadt

Parti

Attore: YS

Convenuta: NK

Questioni pregiudiziali

- 1) Se rientrino nel campo di applicazione della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale ⁽¹⁾ e/o della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego ⁽²⁾, disposizioni di uno Stato membro che producano l'effetto che, al momento dell'erogazione delle pensioni aziendali, l'ex datore di lavoro deve trattenere somme di denaro da un numero notevolmente più elevato di uomini aventi diritto alla pensione aziendale che di donne aventi diritto alla pensione aziendale e possa utilizzare dette somme liberamente, e se tali disposizioni siano discriminatorie ai sensi delle citate direttive.
- 2) Se rientrino nel campo di applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ⁽³⁾, disposizioni di uno Stato membro che discriminino in base all'età, ponendo un onere economico solo a carico di persone anziane che abbiano un diritto di natura privatistica all'erogazione di una pensione aziendale pattuita in forma di promessa di prestazione diretta, mentre le persone meno anziane e giovani che abbiano stipulato contratti relativi alle pensioni aziendali sono escluse da tale onere economico.
- 3) Se le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, i divieti di discriminazione di cui ai suoi articoli 20 e 21, siano applicabili alle pensioni aziendali anche qualora le disposizioni di uno Stato membro non comportino discriminazioni come quelle vietate dalle direttive 79/7, 2000/78 e 2006/54.
- 4) Se gli articoli 20 e ss. della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni di uno Stato membro che diano attuazione al diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che discriminino persone che vantano un diritto di natura privatistica a una pensione aziendale, rispetto ad altre persone che vantano un diritto a una pensione aziendale, in base al sesso, all'età, al patrimonio o per altri motivi, come, ad esempio, l'attuale assetto proprietario dell'ex datore di lavoro, e se la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proibisca siffatte forme di discriminazione.
- 5) Se disposizioni nazionali che impongono prestazioni finanziarie in favore dell'ex datore di lavoro solo a un gruppo ristretto di persone che vantano diritti contrattuali a una pensione aziendale in forma di promessa di prestazione diretta siano discriminatorie anche in base al patrimonio, ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quando siano colpite solo persone con pensioni aziendali elevate.

- 6) Se l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che osta a disposizioni di uno Stato membro che prevedano un'ingerenza con effetto espropriativo, la quale avvenga direttamente per legge e senza il pagamento di un'indennità, nell'accordo stipulato tra due privati in merito a una pensione aziendale in forma di promessa di prestazione diretta, a carico dell'ex lavoratore dipendente di un'impresa che abbia istituito l'erogazione della pensione aziendale e che non si trovi in difficoltà economiche.
- 7) Se un obbligo previsto per legge a carico dell'ex datore di lavoro di una persona che vanta un diritto a una pensione aziendale di non erogare parte della remunerazione pattuita (la pensione aziendale pattuita) rappresenti, quale violazione della libertà contrattuale, un'ingerenza nel diritto di proprietà del datore di lavoro.
- 8) Se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che osta a disposizioni di uno Stato membro che prevedano l'espropriazione direttamente per legge e non contemplino nessun rimedio contro quest'ultima, se non quello di agire nei confronti del beneficiario dell'espropriazione (ossia l'ex datore di lavoro, debitore nell'ambito del contratto pensionistico), chiedendo il risarcimento dei danni e il rimborso delle somme di denaro espropriate.

(¹) GU 1979, L 6, pag. 24.

(²) GU 2006, L 204, pag. 23.

(³) GU 2000, L 303, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Paesi Bassi) il
14 marzo 2019 — R.N.N.S./Minister van Buitenlandse Zaken**

(Causa C-225/19)

(2019/C 187/47)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Parti

Ricorrente: R.N.N.S.

Resistente: Minister van Buitenlandse Zaken

Questioni pregiudiziali

- 1) Se in caso di ricorso ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, del codice dei visti (¹), avverso una decisione definitiva di rifiuto di un visto per il motivo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), punto vi), del codice dei visti, si configuri un diritto a un ricorso effettivo, ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, nelle seguenti circostanze:

— nella motivazione della decisione lo Stato membro si è limitato ad affermare: «Lei viene considerata da uno o più Stati membri una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, quale definita all'articolo 2, punto 19 o punto 21, del codice frontiere Schengen, o per le relazioni internazionali di uno più Stati membri»;

- nella decisione o nel ricorso lo Stato membro non indica quale specifico motivo o quali specifici motivi dei quattro motivi elencati all'articolo 32, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), del codice dei visti venga opposto;
 - nel ricorso lo Stato membro non fornisce ulteriori informazioni sostanziali o elementi di sostegno del motivo o dei motivi posti a fondamento dell'opposizione dell'altro Stato membro (o degli altri Stati membri).
- 2) Se, stanti le circostanze indicate alla prima questione, si configuri il principio di buona amministrazione, ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, segnatamente a causa dell'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
 - 3)
 - a. Se la risposta alla prima e alla seconda questione debba essere diversa allorché lo Stato membro, nella decisione definitiva sul visto, fa riferimento ad una possibilità di ricorso effettivamente esistente e specificata in modo sufficientemente chiaro nell'altro Stato membro avverso l'autorità competente indicata per nome in detto altro Stato membro (o Stati membri) che si è opposto (o che si sono opposti) ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), punto vi), del codice dei visti, in cui il motivo di rifiuto di cui trattasi può essere messo in discussione.
 - b. Se ai fini di una risposta affermativa alla prima questione in relazione alla questione 3.a sia richiesto che la decisione relativa al ricorso nello e avverso lo Stato membro, che ha adottato la decisione definitiva venga sospesa fino a che il richiedente abbia avuto la possibilità di avvalersi del diritto di ricorso in detto altro Stato membro (o in detti altri Stati membri) e, ove il richiedente se ne avvalga, fino a che non sia stata resa la decisione (definitiva) su detto ricorso.
 - 4) Se ai fini della risposta alle questioni faccia differenza la circostanza che al-(l'autorità del-) lo Stato membro (o degli Stati membri) che si è opposto (o che si sono opposti) al rilascio del visto si possa offrire l'opportunità di intervenire come seconda controparte nel ricorso avverso la decisione definitiva sul visto e a tale titolo quella di poter presentare elementi di sostegno al motivo (o ai motivi) di rifiuto posto (posti) a fondamento dell'opposizione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU 2009, L 243, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Paesi Bassi) il
14 marzo 2019 — K.A./Minister van Buitenlandse Zaken**

(Causa C-226/19)

(2019/C 187/48)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Parti

Ricorrente: K.A.

Resistente: Minister van Buitenlandse Zaken

Questioni pregiudiziali

- 1) Se in caso di ricorso ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, del codice dei visti ⁽¹⁾, avverso una decisione definitiva di rifiuto di un visto per il motivo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), punto vi), del codice dei visti, si configuri un diritto a un ricorso effettivo, ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, nelle seguenti circostanze:
 - nella motivazione della decisione lo Stato membro si è limitato ad affermare: «Lei viene considerata da uno o più Stati membri una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, quale definita all'articolo 2, punto 19 o punto 21, del codice frontiere Schengen, o per le relazioni internazionali di uno più Stati membri»;
 - nella decisione o nel ricorso lo Stato membro non indica quale specifico motivo o quali specifici motivi dei quattro motivi elencati all'articolo 32, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), del codice dei visti venga opposto;
 - nel ricorso lo Stato membro non fornisce ulteriori informazioni sostanziali o elementi di sostegno del motivo o dei motivi posti a fondamento dell'opposizione dell'altro Stato membro (o degli altri Stati membri).
- 2) Se, stanti le circostanze indicate alla prima questione, si configuri il principio di buona amministrazione, ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, segnatamente a causa dell'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
- 3)
 - a. Se la risposta alla prima e alla seconda questione debba essere diversa allorché lo Stato membro, nella decisione definitiva sul visto, fa riferimento ad una possibilità di ricorso effettivamente esistente e specificata in modo sufficientemente chiaro nell'altro Stato membro avverso l'autorità competente indicata per nome in detto altro Stato membro (o Stati membri) che si è opposto (o che si sono opposti) ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), punto vi), del codice dei visti, in cui il motivo di rifiuto di cui trattasi può essere messo in discussione.
 - b. Se ai fini di una risposta affermativa alla prima questione in relazione alla questione 3.a sia richiesto che la decisione relativa al ricorso nello e avverso lo Stato membro che ha adottato la decisione definitiva venga sospesa fino a che il richiedente abbia avuto la possibilità di avvalersi del diritto di ricorso in detto altro Stato membro (o in detti altri Stati membri) e, ove il richiedente se ne avvalga, fino a che non sia stata resa la decisione (definitiva) su detto ricorso.
- 4) Se ai fini della risposta alle questioni faccia differenza la circostanza che al-(l'autorità del-) lo Stato membro (o degli Stati membri) che si è opposto (o che si sono opposti) al rilascio del visto si possa offrire l'opportunità di intervenire come seconda controparte nel ricorso avverso la decisione definitiva sul visto e a tale titolo quella di poter presentare elementi di sostegno al motivo (o ai motivi) di rifiuto posto (posti) a fondamento dell'opposizione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU 2009, L 243, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) il 14 marzo 2019 — Dexia Nederland BV/XXX

(Causa C-229/19)

(2019/C 187/49)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam

Parti

Ricorrente: Dexia Nederland BV

Resistente: XXX

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 93/13 ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che una clausola deve essere considerata già abusiva ai sensi dei criteri enunciati in detta direttiva se tale clausola, valutata facendo riferimento a tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, può intrinsecamente essere fonte di un significativo squilibrio in funzione delle circostanze che possono verificarsi durante la vigenza del contratto, segnatamente in quanto la clausola fissa anticipatamente un possibile vantaggio — il quale viene in essere per il venditore al momento della risoluzione anticipata del contratto — ad una determinata percentuale dell'importo residuo del leasing, discostandosi dalle norme applicabili di diritto nazionale, in virtù delle quali detto vantaggio non è fissato anticipatamente ma deve essere determinato sulla base delle circostanze che accompagnano la risoluzione del contratto, in particolare il livello del tasso di interessi al quale un importo ricevuto anticipatamente può essere concesso in prestito durante la durata residua del contratto in discussione.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag.29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 19 marzo 2019 — Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(Causa C-237/19)

(2019/C 187/50)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Resistente: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [punto ii)], della direttiva 2008/95/CE, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che, per i segni costituiti esclusivamente dalla forma di un prodotto,
 - a) è possibile esaminare se la forma sia necessaria per ottenere il risultato tecnico perseguito solamente sulla base della rappresentazione grafica contenuta nella registrazione, oppure
 - b) può essere altresì considerata la percezione del pubblico rilevante.

In altri termini, se si possa tenere conto del fatto che il pubblico rilevante è consapevole che la forma di cui si chiede la registrazione è necessaria per ottenere il risultato tecnico perseguito.

- 2) Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [punto iii)], della direttiva 2008/95/CE, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, debba essere interpretato nel senso che l'impedimento alla registrazione è applicabile ai segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto per i quali si possa stabilire se la forma dia un valore sostanziale al prodotto in termini di percezione o di conoscenza dell'acquirente circa il prodotto rappresentato graficamente.
- 3) Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [punto iii)], della direttiva 2008/95/CE, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, debba essere interpretato nel senso che l'impedimento alla registrazione è applicabile ai segni costituiti esclusivamente da una forma
 - a) che, per il suo carattere individuale, gode già della protezione conferita ai disegni e modelli, o
 - b) il cui aspetto estetico conferisce di per sé un qualsiasi tipo di valore al prodotto.

⁽¹⁾ GU 2008, L 299, pag. 25.

Impugnazione proposta il 18 marzo 2019 da George Haswani avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 gennaio 2019, causa T-477/17, Haswani/Consiglio

(Causa C-241/19 P)

(2019/C 187/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: George Haswani (rappresentante: G. Karouni, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

Conclusioni

- Annullare integralmente la sentenza del 16 gennaio 2019, T-477/17;
- ordinare la soppressione del nome del sig. Georges Haswani dagli allegati agli atti impugnati dinanzi al Tribunale;
- avocare a sé la causa e:
- annullare la decisione 2015/1836 ed il regolamento 2015/1828;
- condannare il Consiglio al pagamento di un importo pari a EUR 100 000 a titolo di danni morali al sig. Haswani;
- condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo verte sull'errore di diritto, sulla violazione delle decisioni 2015/1836 (considerando 6), e 2013/255 (considerando 5) come modificata dalla decisione 2015/1836, nonché sull'inversione dell'onere della prova e sulla violazione del principio della presunzione di innocenza.

Il secondo motivo verte sulla violazione dell'obbligo di motivazione e sul vizio di motivazione.

Il terzo motivo verte sulla violazione del principio di proporzionalità e sul vizio di motivazione.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 27 marzo 2019 — EUROVIA Ipari,
Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Fellebbviteli Igazgatósága**

(Causa C-258/19)

(2019/C 187/52)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia contraria al principio di neutralità fiscale e alle condizioni formali del diritto a detrazione dell'IVA la prassi di uno Stato membro che, ai fini dell'esercizio del diritto a detrazione dell'imposta, tiene conto solo del momento in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta, senza considerare che la portata dell'adempimento è stata oggetto di controversia civile tra le parti, la quale è stata risolta in via giudiziale, e che la fattura non è stata emessa fino alla pronuncia della decisione definitiva.
- 2) In caso di risposta affermativa, se sia possibile eludere il termine di decadenza per l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA, fissato dalla normativa dello Stato membro a cinque anni a decorrere dal momento in cui è stata realizzata la prestazioni di servizi.
- 3) In caso di risposta affermativa, se pregiudichi l'esercizio del diritto a detrazione il comportamento del destinatario della fattura nel presente procedimento, consistente nel mancato versamento del corrispettivo del committente stabilito mediante sentenza definitiva fino al procedimento d'esecuzione avviato dal committente, motivo per cui la fattura è stata emessa solo dopo la scadenza del termine di decadenza.

Impugnazione proposta il 26 marzo 2019 dalla Bena Properties Co. SA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 gennaio 2019, causa T-412/16, Bena Properties/Consiglio

(Causa C-260/19 P)

(2019/C 187/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Cham Holding Co. SA (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- conseguentemente, annullare la sentenza del 16 gennaio 2019, Bena Properties/Consiglio, T-412/16;

Statuendo ex novo di:

- annullare la decisione (PESC) 2016/850 del 27 maggio 2016 e i conseguenti atti di esecuzione, nei limiti in cui riguardano la ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo verte su un errore di diritto in quanto il Tribunale avrebbe violato il diritto della ricorrente, sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, ad essere ascoltato preliminarmente all'adozione delle nuove misure restrittive.

Il secondo motivo verte su un errore di diritto e uno snaturamento dei fatti in quanto il Tribunale ha ignorato gli articoli presentati dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso in annullamento allo scopo di dimostrare che essa non sosteneva il regime siriano.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto in quanto il Tribunale non ha dichiarato illegittime le disposizioni 27 e 28 della decisione 2013/255/PESC secondo le quali l'appartenenza alla famiglia Al-Assad o alla famiglia Makhoul costituisce un criterio autonomo che giustifica l'imposizione di una sanzione, invertendo, nella medesima occasione, l'onere della prova.

Impugnazione proposta il 26 marzo 2019 dalla Cham Holding Co. SA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 gennaio 2019, causa T-413/16, Cham/Consiglio

(Causa C-261/19 P)

(2019/C 187/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Cham Holding Co. SA (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- conseguentemente, annullare la sentenza del 16 gennaio 2019, Cham/Consiglio, T-413/16;

Statuendo ex novo di:

- annullare la decisione (PESC) 2016/850 del 27 maggio 2016 e i conseguenti atti di esecuzione, nei limiti in cui riguardano la ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo verte su un errore di diritto in quanto il Tribunale ha violato il diritto della ricorrente, sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, ad essere ascoltato preliminarmente all'adozione delle nuove misure restrittive.

Il secondo motivo verte su un errore di diritto e una distorsione dei fatti in quanto il Tribunale ha ignorato gli articoli presentati dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso in annullamento allo scopo di dimostrare che essa non sosteneva il regime siriano.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto in quanto il Tribunale non ha dichiarato illegittime le disposizioni 27 e 28 della decisione 2013/255/PESC secondo le quali l'appartenenza alla famiglia Al-Assad o alla famiglia Makhoul costituisce un criterio autonomo che giustifica l'imposizione di sanzioni, invertendo nella medesima occasione l'onere della prova.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon (Grecia) l'28 marzo 2019 — RM, SN/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

(Causa C-262/19)

(2019/C 187/55)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Polymeles Protodikeio Athinon

Parti

Attori: RM, SN.

Convenuta: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la disposizione di cui all'articolo 70, paragrafo 1, della legge 4235/2014, secondo cui «(...) Per quanto riguarda le ipoteche o le prenotazioni di ipoteche iscritte nei pertinenti registri immobiliari e, eventualmente, presso la competente Conservatoria a favore della banca "AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS A.E." (nel prosieguo: la Banca), già posta in liquidazione speciale, nei confronti di agricoltori persone fisiche o di agricoltori terzi persone fisiche sui loro immobili agricoli o sui loro impianti di produzione agricola al fine di garantire tutti i crediti della Banca derivanti dai prestiti – quota capitale, interessi, interessi di mora, compresi interessi sugli interessi scaduti e sugli interessi di mora, contributi, costi o spese e altri fondi come identificati nel relativo contratto di finanziamento — per concedere agli agricoltori, persone fisiche, finanziamenti a breve e a medio termine presso tale Banca che si riferiscono esclusivamente alla loro attività agricola e il pagamento dei quali è in ritardo, in tutto o in parte, l'importo del finanziamento per il quale è stata iscritta ipoteca o prenotazione di ipoteca si limita alla percentuale del centoventi per cento (120 %) del capitale finanziato, purché tutti i suddetti crediti della Banca derivanti dal finanziamento non

superino (compresi gli importi già rimborsati) il doppio del capitale iniziale, mentre si limita al doppio del capitale del finanziamento ottenuto, se tutti i suddetti crediti superano il doppio del capitale iniziale al momento dell'entrata in vigore del presente articolo e il finanziamento diventa, se non è già diventato, scaduto ed esigibile a partire da tale momento. Nel caso d'iscrizione di ipoteca o prenotazione di ipoteca su più di uno degli immobili agricoli di un agricoltore, persona fisica o terzo persona fisica, l'ipoteca o la prenotazione di ipoteca viene limitata dalla Banca all'immobile o agli immobili a garanzia del proprio credito fino a tali soglie, e in via prioritaria a quello o a quelli che non costituiscono prima casa e/o il principale deposito delle forniture agricole dell'agricoltore o di un terzo», debba essere interpretata nel senso che rientri nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- 2) Se tale disposizione di cui all'articolo 70, paragrafo 1, della legge 4235/2014 sia compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 3) Se tale disposizione di cui all'articolo 70, paragrafo 1, della legge 4235/2014 possa essere considerata compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 1o aprile
2019 — VQ/Land Hessen**

(Causa C-272/19)

(2019/C 187/56)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrente: VQ

Resistente: Land Hessen

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, «RGPD») ⁽¹⁾, segnatamente l'articolo 15, RGPD (diritto di accesso dell'interessato), si applichi alla commissione parlamentare di uno Stato federato di uno Stato membro competente a trattare le domande dei cittadini, nella fattispecie, la commissione per le petizioni del parlamento del Land Assia, e se tale commissione debba essere trattata alla stregua di un'autorità pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, RGPD.
- 2) Se il giudice del rinvio sia un giudice indipendente e imparziale ai sensi dell'articolo 267, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU 2016, L 119, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Općinski sud u Zadru (Croazia) il 2 aprile 2019 — R. D., A. D./Raiffeisenbank St. Stefan Jagerberg Wolfsberg eGen

(Causa C-277/19)

(2019/C 187/57)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Općinski sud u Zadru

Parti

Attori: R. D., A. D.

Convenuta: Raiffeisenbank St. Stefan Jagerberg Wolfsberg eGen

Questioni pregiudiziali

- 1) Quali siano la portata e l'estensione della protezione dei consumatori conformemente alla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE⁽¹⁾, e alla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali⁽²⁾, e recante modifica delle direttive 2008/48/CE⁽³⁾ e 2013/36/UE⁽⁴⁾ e del regolamento (UE) n. 1093/2010⁽⁵⁾.
- 2) Se gli attori siano consumatori ai sensi delle disposizioni della direttiva 2011/83/UE e della direttiva 2014/17/UE, tenuto presente che la convenuta non riconosce loro tale status.
- 3) Se le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 2014/17/UE e dell'articolo 3 della direttiva 2008/48/CE, nonché gli altri obiettivi e finalità di protezione del consumatore enunciati nel preambolo della direttiva 2014/17/UE, ostino alle disposizioni nazionali dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della legge sul credito al consumo, nella misura in cui queste ultime fissano il limite massimo per la protezione del consumatore a un determinato importo, ossia a HRK 1 000 000, 00.
- 4) Se l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE debba essere interpretato nel senso che una situazione in cui la parte convenuta è una cooperativa di credito registrata in Austria che nel 2007 e nel 2008 non disponeva né dell'autorizzazione della Banca centrale della Croazia per la concessione di credito ai consumatori né dell'autorizzazione speciale del Ministarstvo financija (Ministero delle Finanze) a norma dell'articolo [21] della legge sul credito al consumo, e neppure aveva una rappresentanza registrata o una filiale in Croazia, costituisce un motivo di dichiarazione di nullità dei contratti di credito e una violazione delle disposizioni della medesima direttiva, poiché in tal modo i diritti di consumatore delle persone fisiche in Croazia sono (eventualmente) pregiudicati direttamente, visto che la convenuta non era soggetta alla sorveglianza prevista dalla legge allo scopo di proteggere i consumatori e di stabilire norme e criteri uniformi per la concessione ai medesimi di un credito ipotecario, come enuncia il preambolo della direttiva 2014/17/UE.

- 5) Se si possa ritenere che tale situazione configuri una violazione degli articoli 18, 19 e 20 della direttiva 2014/17/UE, tenuto conto che i principi di buona fede e di lealtà costituiscono norme giuridiche, ovvero se si possa ritenere violata detta direttiva per il fatto che, al momento di stipulare il contratto di credito, è stato praticato un tasso d'interesse effettivo del 9,4 %, mentre ai consumatori nazionali con cittadinanza austriaca la convenuta applicava un tasso d'interesse del 4 % —articolo 1000 dell'ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch [codice civile austriaco])— e che, poi, tale tasso d'interesse è variabile, così che la convenuta, in quanto ente creditizio, può modificarlo unilateralmente, e quest'ultima concede crediti unicamente con la garanzia di un'ipoteca.
- 6) Se si possa ritenere che sia stata commessa una violazione delle disposizioni della direttiva 2014/17/UE, o delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, tenuto conto delle disposizioni di diritto nazionale degli articoli 2 e 5, paragrafo 1, punto 2, della legge sugli enti creditizi, le quali hanno permesso alla convenuta, ente creditizio di diritto austriaco, di concedere crediti al consumo a cittadini croati, nel territorio della Croazia, senza essere autorizzata e controllata dalle autorità nazionali, e se si possa altresì ritenere che, in tale situazione, dette disposizioni nazionali non abbiano conferito alle persone fisiche consumatori la protezione adeguata prevista dall'articolo 5 della direttiva 2014/17/UE, rubricato «Autorità competenti», e la convenuta non abbia agito conformemente ai principi di buona fede e di lealtà sanciti dall'articolo 4 della legge in materia di obbligazioni, con la conseguenza che le disposizioni dei contratti di credito siano nulle.
- 7) Se sussista un vizio di forma nella stipulazione dei contratti di credito, ovvero se, nel procedimento principale, sia stata commessa una violazione degli articoli 13, 14 e 16 della direttiva 2014/17/UE per effetto dell'inserimento della clausola A nel contratto di credito con rimborso del capitale in un'unica soluzione, che —a pagina 2— recita: «Tasso d'interesse annuo effettivo del 9,4 %. Per l'interesse annuo nozionale in caso di ritardo del rimborso vedasi il cartello affisso allo sportello».
- 8) Se si possa ritenere che in una situazione come quella di cui al procedimento principale sia stata commessa una violazione degli articoli 13, 14 e 16 della direttiva 2014/17/UE, tenuto conto del fatto che i contratti di credito controversi erano contratti di adesione standard, redatti su moduli elaborati previamente dalla convenuta, stampati in lingua tedesca e non tradotti integralmente nella lingua madre degli attori, e che la stipulazione del contratto è stata preceduta dalla campagna pubblicitaria lanciata dalla rete di intermediari della convenuta (la cooperativa) in Croazia, i quali, al pari della convenuta medesima, non disponevano né dell'approvazione della Banca centrale della Croazia per la realizzazione di operazioni di credito né dell'autorizzazione del Ministero delle Finanze per la concessione di crediti ai consumatori in Croazia quali prescritte dalla legge croata.
- 9) Se si possa ritenere che in una situazione come quella di cui al procedimento principale sia stata commessa una violazione delle disposizioni della direttiva 2014/17/UE, o delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, in quanto le norme nazionali, segnatamente l'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, e l'articolo 5, paragrafo 1, punti 1 e 2, della legge sugli enti creditizi, hanno permesso alla convenuta, ente creditizio di diritto austriaco, di realizzare operazioni di credito al consumo con cittadini croati, nel territorio della Croazia, senza che fosse autorizzata dall'autorità nazionale croata di sorveglianza, e se si possa altresì ritenere che, in tale situazione, dette norme nazionali non abbiano conferito alle persone fisiche consumatori la protezione adeguata prevista dall'articolo 5 della direttiva 2014/17/UE, rubricato «Autorità competenti», e la convenuta non abbia agito conformemente ai principi di buona fede e di lealtà sanciti dall'articolo 4 della legge in materia di obbligazioni, con la conseguenza che le disposizioni dei contratti di credito siano nulle.
- 10) Se, al momento della stipulazione dei contratti di credito del 2007 e del 2008, l'assenza, nell'ordinamento giuridico croato, di adeguate norme di attuazione che disciplinassero dettagliatamente la possibilità e le condizioni di indebitamento dei cittadini croati all'estero abbia provocato un notevole squilibrio tra la posizione dei mutuatari, da un lato, e quella delle banche, dall'altro, e se tale vuoto giuridico abbia lasciato i suddetti mutuatari privi di protezione, ciò che sarebbe contrario alle disposizioni della direttiva 2014/17/UE e, in particolare, al suo articolo 13.

(¹) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

(²) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 60, pag. 34).

(³) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).

(⁴) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).

(⁵) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 12).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Paris (Francia) il 3 aprile 2019 —
XS/Recteur de l'académie de Paris**

(Causa C-281/19)

(2019/C 187/58)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Paris

Parti

Ricorrente: XS

Resistente: Recteur de l'académie de Paris

Questione pregiudiziale

Se la normativa francese, la quale non prende in considerazione, ai fini del re-inquadramento nel corpo dei maestri di scuola, il servizio precedentemente prestato da un agente presso la Commissione europea o, più in generale, presso un'istituzione dell'Unione europea, mentre prevede, in particolare, di tener conto delle precedenti attività professionali svolte presso un'amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea, violi gli obblighi e la portata dell'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 16 aprile 2019 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

(Causa C-316/19)

(2019/C 187/59)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e B. Rous Demiri)

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Conclusioni della ricorrente

- Ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che, avendo unilateralmente sequestrato nei locali della Banca di Slovenia documenti legati all'assolvimento dei compiti del SEBC e dell'Eurosistema e avendo slealmente cooperato con la BCE su questo tema, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 343 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dell'articolo 39 del Protocollo n. 4 sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, degli articoli 2, 18 e 22 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea.
- La Commissione chiede altresì che la Corte voglia condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la perquisizione domiciliare e il sequestro nella Banca di Slovenia del 6 luglio 2016 è stata pregiudicata l'inviolabilità degli archivi dell'Unione ai sensi dell'articolo 343 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dell'articolo 39 del Protocollo n. 4 e degli articoli 2 e 22 del Protocollo n. 7, in combinato disposto con l'articolo 18 di quest'ultimo protocollo, nonché ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea. La perquisizione domiciliare e il sequestro sono stati eseguiti unilateralmente, senza il consenso della BCE, e, nell'ipotesi di disaccordo tra la BCE e gli organi sloveni, senza una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nonostante ripetuti avvertimenti, gli organi sloveni del sequestro non hanno tentato di separare i documenti facenti parte degli archivi dell'Unione e non hanno discusso in modo costruttivo con la BCE sul tema.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 — Deutsche Post/Commissione

(Causa T-388/11) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Settore postale — Finanziamento dei sovracosti salariali e sociali per quanto riguarda una parte del personale della Deutsche Post attraverso sovvenzioni e ricavi provenienti dalla remunerazione dei servizi a tariffa regolamentata — Decisione di estendere il procedimento di indagine formale — Decisione che constata l'esistenza di aiuti nuovi al termine della fase di esame preliminare — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Interesse ad agire — Ricevibilità — Conseguenze dell'annullamento della decisione finale — Obbligo di motivazione»)

(2019/C 187/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: J. Sedemund, T. Lübbig e M. Klasse, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: UPS Europe SPRL/BVBA, già UPS Europe NV/SA (Bruxelles, Belgio); e United Parcel Service Deutschland Sàrl & Co. OHG, già UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Germania) (rappresentanti: inizialmente T. Ottervanger e E. Henny, successivamente T. Ottervanger e infine R. Wojtek, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione C(2011) 3081 definitivo, del 10 maggio 2011, di estendere il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, per quanto riguarda l'aiuto di Stato C 36/07 (ex NN 25/07) concesso dalla Repubblica federale di Germania in favore della Deutsche Post, della quale è stata pubblicata una sintesi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU 2011, C 263, pag. 4).

Dispositivo

- 1) L'eccezione di irricevibilità è respinta.
- 2) La decisione della Commissione europea C(2011) 3081 definitivo, del 10 maggio 2011, di estendere il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, per quanto riguarda l'aiuto di Stato C 36/07 (ex NN 25/07) concesso dalla Repubblica federale di Germania in favore della Deutsche Post è annullata.
- 3) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Deutsche Post AG.
- 4) La UPS Europe SPRL/BVBA e la United Parcel Service Deutschland Sàrl & Co. OHG sopporteranno ciascuna le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 282 del 24.9.2011.

Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2019 — Sopra Steria Group/Parlamento(Causa T-182/15) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi informatici presso il Parlamento e altre istituzioni e organi dell'Unione — Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti — Potenziale conflitto d'interessi — Omessa fornitura delle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice — Articolo 107, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario — Trasparenza — Proporzionalità — Parità di trattamento — Articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario»)

(2019/C 187/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sopra Steria Group SA (Annecy-le-Vieux, Francia) (rappresentanti: B. Simon e L. Tapper Brandberg, agenti)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: B. Simon e L. Tapper Brandberg, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: CGI Luxembourg SA (Bertrange, Lussemburgo), e Intrasoft International SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: N. Korogiannakis, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento delle decisioni del Parlamento, adottate nell'ambito del procedimento di gara d'appalto PE/ITEC-ITS14 relativa alla prestazione di servizi informatici presso il Parlamento e altre istituzioni e organi dell'Unione europea, di respingere le offerte dei consorzi IBI IUS e STEEL, dei quali fa parte la ricorrente, per i lotti nn. 2 e 3.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Sopra Steria Group SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.
- 3) La CGI Luxembourg SA e la Intrasoft International SA sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 262 del 10.8.2015.

Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2019 — Close e Cegelec/Parlamento(Causa T-259/15) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di lavori — Gara d'appalto — Costruzione di una centrale di energia — Ampliamento e adeguamento dell'edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo — Rigetto dell'offerta di un offerente — Aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente — Criteri di selezione — Capacità finanziaria ed economica — Capacità tecnica e professionale — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»)

(2019/C 187/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: SA Close (Harzé-Aywaille, Belgio), Cegelec (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J.-M. Rikkers e J.-L. Teheux, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente M. Rantala e M. Mraz, successivamente J.-M. Stenier, B. Schäfer e M. Mraz, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione del Parlamento del 19 marzo 2015 recante rigetto dell'offerta presentata dalle ricorrenti nell'ambito della gara d'appalto INLO-D-UPIL-T-14-A0 4, relativa all'appalto pubblico di lavori concernente il lotto n. 73 (centrale di energia) del progetto di ampliamento e di adeguamento dell'edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo, e che aggiudica il medesimo lotto a un altro offerente.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La SA Close e la Cegelec, da un lato, e il Parlamento europeo, dall'altro, sopporteranno ciascuno le proprie spese, comprese le spese relative al procedimento sommario.*

(¹) GU C 236 del 20.7.2015.

Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2019 — Deutsche Lufthansa/Commissione

(Causa T-492/15) (¹)

(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Misure cui la Germania ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Francoforte Hahn e delle compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto — Decisione che qualifica le misure a favore dell'aeroporto di Francoforte Hahn come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno e che accerta l'assenza di aiuti di Stato a favore delle compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto — Insussistenza di incidenza individuale — Insussistenza di incidenza diretta — Irricevibilità»)

(2019/C 187/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania) (rappresentante: A. Martin-Ehlers, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, T. Maxian Rusche e S. Noë, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Land Rheinland-Pfalz (Germania) (rappresentanti: C. Koenig, professore); e Ryanair DAC, già Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: G. Berrisch, avvocato, e B. Byrne, solicitor)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (UE) 2016/789 della Commissione, del 1° ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.21121 (C 29/2008) (ex NN 54/07) cui la Germania ha dato esecuzione riguardante il finanziamento dell'aeroporto di Francoforte Hahn e i rapporti finanziari tra l'aeroporto e Ryanair (GU 2016, L 134, pag. 46).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Deutsche Lufthansa AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 363 del 3.11.2015.

Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 — Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione

(Causa T-300/16) (¹)

[«Sovvenzioni — Importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India — Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 — Imposizione di un dazio compensativo definitivo — Regime indiano che istituisce una tassa all'esportazione sul minerale di ferro e una doppia tariffazione per il trasporto ferroviario di merci, svantaggiosa per il trasporto di minerale di ferro destinato all'esportazione — Articolo 3, punto 1, lettera a), iv), del regolamento (CE) n. 597/2009 [sostituito dal regolamento (UE) 2016/1037] — Contributo finanziario — Fornitura di beni — Azione consistente nell'“incaricare” un ente privato di svolgere una funzione che costituisce un contributo finanziario — Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 597/2009 — Specificità di una sovvenzione — Articolo 6, lettera d), del regolamento n. 597/2009 — Calcolo del vantaggio — Pregiudizio all'industria dell'Unione — Calcolo della sottoquotazione del prezzo e del margine di pregiudizio — Nesso causale — Accesso ai dati riservati dell'inchiesta antisovvenzioni — Diritti della difesa»]

(2019/C 187/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jindal Saw Ltd (New Delhi, India) e Jindal Saw Italia SpA (Trieste, Italia) (rappresentanti: R. Antonini e E. Monard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e G. Luengo, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Saint-Gobain Pam (Pont-à-Mousson, Francia) (rappresentanti: O. Prost, A. Coelho Dias e C. Bouvarel, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU 2016, L 73, pag. 1), nella parte in cui tale regolamento riguarda le ricorrenti.

Dispositivo

- 1) *Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India, è annullato nella parte in cui riguarda la Jindal Saw Ltd.*
- 2) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Jindal Saw e dalla Jindal Saw Italia SpA.*
- 3) *La Saint-Gobain Pam sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 314 del 29.8.2016.

Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 — Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione

(Causa T-301/16) (¹)

[«Dumping — Importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India — Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 — Regolamento (CE) n. 1225/2009 [sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036] — Margine di dumping — Determinazione del prezzo all'esportazione — Associazione tra l'esportatore e l'importatore — Prezzo all'esportazione attendibile — Costruzione del prezzo all'esportazione — Margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita — Margine adeguato per i profitti — Pregiudizio all'industria dell'Unione — Calcolo della sottoquotazione del prezzo e del margine di pregiudizio — Nesso causale — Accesso ai dati riservati dell'inchiesta antidumping — Diritti della difesa»]

(2019/C 187/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Jindal Saw Ltd (Nuova Delhi, India), Jindal Saw Italia SpA (Trieste, Italia) (rappresentanti: R. Antonini e E. Monard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e G. Luengo, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Saint-Gobain Pam (Pont-à-Mousson, Francia) (rappresentanti: O. Prost, A. Coelho Dias e C. Bouvarel, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU 2016, L 73, pag. 53), nella parte in cui tale regolamento riguarda le ricorrenti.

Dispositivo

- 1) *Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India è annullato nella parte in cui riguarda la Jindal Saw Ltd.*
- 2) *La Commissione europea supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Jindal Saw e dalla Jindal Saw Italia SpA.*
- 3) *La Saint-Gobain Pam supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 314 del 29.8.2016.

Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 — Gamaa Islamiya Égypte/Consiglio

(Causa T-643/16) (¹)

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di persone, di gruppi e di entità per la lotta al terrorismo — Congelamento dei capitali — Possibilità per un'autorità di uno Stato terzo di essere qualificata come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC — Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Autenticazione degli atti del Consiglio»

(2019/C 187/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Al-Gama'a al-Islamiyya Egypt (Gamaa Islamiya Égypte) (rappresentante: L. Glock, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente G. Étienne e H. Marcos Fraile, successivamente H. Marcos Fraile, B. Driessen e V. Piessevaux e infine H. Marcos Fraile, B. Driessen e A. Sikora-Kalèda, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Norris, L. Havas, R. Tricot e L. Baumgart, successivamente R. Tricot, C. Zadra e A. Tizzano, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2016/1136 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2015/2430 (GU 2016, L 188, pag. 21), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 (GU 2016, L 188, pag. 1); in secondo luogo, della decisione (PESC) 2017/154 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2016/1136 (GU 2017, L 23, pag. 21), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2016/1127 (GU 2017, L 23, pag. 3); in terzo luogo, della decisione (PESC) 2017/1426 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2017/154 (GU 2017, L 204, pag. 95), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2017/150 (GU 2017, L 204, pag. 3); in quarto luogo, della decisione (PESC) 2018/475 del

Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2017/1426 (GU 2018, L 79, pag. 26), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2017/1420 (GU 2018, L 79, pag. 7); in quinto luogo, della decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2018/475 (GU 2018, L 194, pag. 144), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2018/468 (GU 2018, L 194, pag. 23), nei limiti in cui i medesimi atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) *La decisione (PESC) 2016/1136 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2015/2430, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425, la decisione (PESC) 2017/154 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2016/1136, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2016/1127, la decisione (PESC) 2017/1426 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2017/154, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2017/150, la decisione (PESC) 2018/475 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2017/1426, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2017/1420, la decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2018/475, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2018/468, sono annullati, nei limiti in cui i medesimi atti riguardano la «“Gama'a al-Islamiyya” (alias “Al-Gama'a al-Islamiyya”) (“Islamic Group” — “IG”)».*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Al-Gama'a al-Islamiyya Egypt (Gamaa Islamiya Égypte).*
- 3) *La Commissione europea supporterà le proprie spese.*

(1) GU C 419 del 14.11.2016.

Sentenza del Tribunale del 4 aprile 2019 — Hesse e Wedl & Hofmann/EUIPO (TESTA ROSSA)(Cause T-910/16 e T-911/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea figurativo TESTA ROSSA — Dichiarazione di decadenza parziale — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] — Prova dell'uso — Uso esterno del marchio contestato — Parità di trattamento»]

(2019/C 187/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente nella causa T-910/16: Kurt Hesse (Norimberga, Germania) (rappresentante: M. Krogmann, avvocato)

Ricorrente nella causa T-911/16: Wedl & Hofmann GmbH (Mils, Austria) (rappresentante: T. Raubal, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, intervenienti dinanzi al Tribunale, rispettivamente nella causa T-910/16 e nella causa T-911/16: Wedl & Hofmann GmbH e Kurt Hesse

Oggetto

I ricorsi proposti contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 ottobre 2016 (procedimento R 68/2016-1), relativa a un procedimento di decadenza tra il sig. Hesse e la Wedl & Hofmann.

Dispositivo

- 1) *Le cause T 910/16 e T 911/16 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *I ricorsi sono respinti.*
- 3) *Nella causa T-910/16, il sig. Kurt Hesse è condannato alle spese.*
- 4) *Nella causa T-911/16, la Wedl & Hofmann GmbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 53 del 20.2.2017.

Sentenza del Tribunale del 4 aprile 2019 — Sharif/Consiglio(Causa T-5/17) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Diritti della difesa — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà — Proporzionalità — Pregiudizio alla reputazione»)

(2019/C 187/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ammar Sharif (Damasco, Siria) (rappresentanti: B. Kennelly, QC, e J. Pobjoy, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou, P. Mahnič e V. Piessevaux, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: L. Havas e J. Norris, agenti)

Oggetto

In via principale, la domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e tendente all'annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2016/1897 del Consiglio, del 27 ottobre 2016, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 293, pag. 36), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1893 del Consiglio, del 27 ottobre 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2016, L 293, pag. 25), della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2017, L 139, pag. 15), della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2018, L 131, pag. 1), nella parte in cui detti atti riguardano il ricorrente e, in via subordinata, la domanda fondata sull'articolo 277 TFUE diretta a ottenere la dichiarazione dell'inapplicabilità dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2013, L 147, pag. 14), come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836 del Consiglio, del 12 ottobre 2015 (GU 2015, L 266, pag. 75), e dell'articolo 15, paragrafo 1 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011 (GU 2012, L 16, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2015/1828 del Consiglio, del 12 ottobre 2015 (GU 2015, L 266, pag. 1), nella misura in cui tali decisioni si applicano al ricorrente

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Ammar Sharif è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute del Consiglio dell'Unione europea.*
- 3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 53 del 20.2.2017.

Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 — Polonia/Commissione

(Causa T-51/17) (¹)

(«FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Settori degli ortofrutticoli — Aiuti alle associazioni di produttori — Spese sostenute dalla Polonia — Carenze nei controlli essenziali — Controlli sui piani di riconoscimento e sui criteri di riconoscimento — Controlli sulle domande di aiuto — Coerenza economica — Ragionevolezza delle spese — Carenze sistemiche — Rischio per il FEAGA — Rettifiche forfettarie del 25 %»)

(2019/C 187/69)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, K. Straś, M. Pawlicka e B. Paziewska, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente K. Skelly e A. Stobiecka-Kuik, in seguito A. Stobiecka-Kuik e D. Milanowska, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2016/2018 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 312 del 18.11.2016, pagg. 26) quanto alle rettifiche forfetarie applicate nei confronti della Repubblica di Polonia.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica di Polonia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, i tre quarti di quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 3) *La Commissione sopporta un quarto delle proprie spese.*

(¹) GU C 86 del 20.3.2017.

Sentenza del Tribunale del 4 aprile 2019 — ClientEarth/Commissione

(Causa T-108/17) (¹)

[«REACH — Regolamento (CE) n. 1907/2006 — Ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) — Rigetto in quanto infondata di una richiesta di riesame interno di una decisione di autorizzazione di immissione in commercio — Errore di diritto — Errore manifesto di valutazione — Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006»]

(2019/C 187/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentante: A. Jones, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, R. Lindenthal e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della lettera della Commissione del 7 dicembre 2016, con la quale tale istituzione ha respinto una richiesta di riesame interno del 2 agosto 2016 presentata dalla ricorrente contro la decisione di esecuzione C(2016) 3549 final della Commissione, del 16 giugno 2016, relativa alla concessione di un'autorizzazione per gli usi di ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ClientEarth è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 121 del 18.4.2017.

**Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2019 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP
(ADAPTA POWDER COATINGS)**

(Causa T-223/17) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo ADAPTA POWDER COATINGS — Dichiarazione di nullità da parte della commissione di ricorso — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Assenza di carattere distintivo acquisito con l'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) — Violazione del diritto al contraddittorio — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001) — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»]

(2019/C 187/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Adapta Color, SL (Peñiscola, Spagna) (rappresentanti: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal ed E. Armero Lavie, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Markakis, A. Söder e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Rajendra, solicitor, e S. Malynicz, QC)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 febbraio 2017 (procedimento R 2522/2015-5), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Coatings Foreign IP e la Adapta Color.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Adapta Color, SL è condannata alle spese.

(¹) GU C 202 del 26.6.2017.

Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2019 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)

(Causa T-224/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo Bio proof ADAPTA — Dichiarazione di nullità da parte della commissione di ricorso — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Assenza di carattere distintivo acquisito con l'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) — Violazione del diritto al contraddittorio — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001) — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»]

(2019/C 187/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Adapta Color, SL (Peñiscola, Spagna) (rappresentanti: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal ed E. Armero Lavie, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Markakis, A. Söder e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Rajendra, solicitor, e S. Malynicz, QC)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 febbraio 2017 (procedimento R 2521/2015-5), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Coatings Foreign IP e la Adapta Color.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Adapta Color, SL è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 202 del 26.6.2017.

Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2019 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)

(Causa T-225/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo Bio proof ADAPTA — Dichiarazione di nullità parziale da parte della commissione di ricorso — Impedimento alla registrazione assoluto — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Assenza di carattere distintivo acquisito mediante l'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) — Violazione del diritto ad essere ascoltato — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001) — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»]

(2019/C 187/73)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Adapta Color, SL (Peñiscola, Spagna) (rappresentanti: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal e E. Armero Lavie, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Markakis, A. Söder e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Rajendra, solicitor, e S. Malynicz, QC)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 febbraio 2017 (procedimento R 311/2016-5), relativa ad un procedimento di nullità tra la Coatings Foreign IP e l'Adapta Color.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Adapta Color, SL è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 202 del 26.6.2017.

Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 — Germania/Commissione(Causa T-229/17) ⁽¹⁾**[«Ravvicinamento delle legislazioni — Regolamento (UE) n. 305/2011 — Regolamento (UE) n. 1025/2012 — Prodotti da costruzione — Norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006 — Obbligo di motivazione»]**

(2019/C 187/74)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze e J. Möller, successivamente J. Möller, agenti, assistiti da M. Winkel Müller, F. van Schewick e M. Kottmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente G. Zavvos e C. Hermes, successivamente C. Hermes e M. Huttunen, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, in primo luogo, della decisione (UE) 2017/133 della Commissione, del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno — Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 21, pag. 113), in secondo luogo, della decisione (UE) 2017/145 della Commissione, del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive — Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 22, pag. 62), in terzo luogo, della comunicazione della Commissione, del 10 marzo 2017, nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU 2017, C 76, pag. 32), nella parte in cui fa riferimento alle norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006, in quarto luogo, della comunicazione della Commissione, dell'11 agosto 2017, nell'ambito dell'applicazione del regolamento n. 305/2011 (GU 2017, C 267, pag. 16), nella parte riguardante le norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006, in quinto luogo, della comunicazione della Commissione, del 15 dicembre 2017, nell'ambito dell'applicazione del regolamento n. 305/2011 (GU 2017, C 435, pag. 41), nella parte relativa alle norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006, e, in sesto luogo, della comunicazione della Commissione, del 9 marzo 2018, nell'ambito dell'applicazione del regolamento n. 305/2011 (GU 2018, C 92, pag. 139), nella parte in cui fa riferimento alle norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 3) *La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 195 del 19.6.2017.

Sentenza del Tribunale 9 aprile 2019 — Aldridge e a./Commissione**(Causa T-319/17) ⁽¹⁾**

«Funzione pubblica — Agenti temporanei — OLAF — Contratti a tempo indeterminato — Decisione del direttore dell'OLAF che istituisce una riclassificazione unica al grado superiore — Richiesta di avviare un esercizio di riclassificazione annuale — Misura di carattere generale — Termine di ricorso — Dies a quo — Pubblicazione in Intranet — Irricevibilità»

(2019/C 187/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Adam Aldridge (Schaerbeek, Belgio) e gli altri 32 ricorrenti, i cui nomi sono elencati nell'allegato della sentenza (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Tymen e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Radu Bouyon e M. Mensi, successivamente L. Radu Bouyon e G. Ber-scheid, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione del direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) del 15 luglio 2016, di rigetto della richiesta dei ricorrenti di mettere in atto un esercizio annuale di riclassificazione, e altresì della decisione del direttore generale dell'OLAF del 13 febbraio 2017, di rigetto del reclamo proposto contro la decisione del 15 luglio 2016 e, d'altro lato, al risarcimento dei danni materiali e morali che i ricorrenti asseriscono di aver subito.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Adam Aldridge e gli altri agenti ed ex agenti temporanei dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), i cui nomi sono elencati in allegato, supporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 249 del 31.7.2017

Sentenza del Tribunale 9 aprile 2019 — Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione

(Causa T-371/17) ⁽¹⁾

[«Concorrenza — Mercato dei chipset in banda base utilizzati nei dispositivi elettronici di largo consumo — Procedura amministrativa — Articolo 18, paragrafo 3, e articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 — Decisione di richiesta di informazioni — Obbligo di motivazione — Necessità delle informazioni richieste — Proporzionalità — Onere della prova — Principio del divieto di autoincriminazione — Principio di buona amministrazione»]

(2019/C 187/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Qualcomm, Inc. (San Diego, California, Stati Uniti), Qualcomm Europe, Inc. (Sacramento, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato e M. Davilla, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, G. Conte, M. Farley e C. Urraca Caviedes, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2017) 2258 final della Commissione, del 31 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio [caso T.39711 — Qualcomm (prezzi predatori)].

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*

- 2) *La Qualcomm, Inc. e la Qualcomm Europe, Inc. sono condannate alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.*

⁽¹⁾ GU C 256 del 7.8.2017.

Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2019 — Inditex/EUIPO — Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES)**(Causa T-655/17) ⁽¹⁾**

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ZARA TANZANIA ADVENTURES — Marchi dell'Unione europea denominativi anteriori ZARA — Impedimento alla registrazione relativo — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori — Pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà dei marchi anteriori»]

(2019/C 187/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spagna) (rappresentanti: G. Marín Raigal, G. Macías Bonilla, P. López Ronda e E. Armero Lavie, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Zainab Ansell e Roger Ansell (Moshi, Tanzania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 luglio 2017 (procedimenti riuniti R 2330/2011-2 e R 2369/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra, da un lato, l'Industria de Diseño Textil e, dall'altro lato, la sig.ra Ansell ed il sig. Ansell.

Dispositivo

- 1) *La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 luglio 2017 (procedimenti riuniti R 2330/2011-2 e R 2369/2011-2) è annullata nei limiti in cui la commissione di ricorso ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Ansell e dal sig. Ansell (procedimento R 2369/2011-2) e ha autorizzato la registrazione del marchio richiesto per i servizi elencati al punto 3 del dispositivo di tale decisione e che rientrano nelle classi 39 e 43 ai sensi dell'accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *L'EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) nel procedimento dinanzi al Tribunale.*

⁽¹⁾ GU C 402 del 27.11.2017.

Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2019 — Kiku/UCVV — Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)

(Causa T-765/17) ⁽¹⁾

[«Ritrovati vegetali — Procedimento di annullamento — Varietà di mela Pinova — Rigetto della domanda di annullamento — Novità della varietà — Articolo 10 del regolamento (CE) n. 2100/94 — Onere della prova — Articolo 76 del regolamento n. 2100/94 — Esame d'ufficio dei fatti da parte dell'UCVV»]

(2019/C 187/78)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kiku GmbH (Cornaiano, Italia) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (rappresentanti: M. Ekvad, F. Mattina e O. Lamberti, agenti, assistiti da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Dresda, Germania) (rappresentanti: inizialmente T. Leidereiter, successivamente B. Lorenzen, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell'UCVV del 16 agosto 2017 (procedimento A005/2016), relativa al procedimento di annullamento tra la Kiku e il Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Kiku GmbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 22 del 22.01.2018.

Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2019 — Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

(Causa T-277/18) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo PICK & WIN MULTISLOT — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 187/79)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Zitro IP Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 marzo 2018 (procedimento R 978/2017-4), concernente una domanda di registrazione del segno figurativo PICK & WIN MULTISLOT come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Zitro IP Sàrl è condannata alle spese.

(¹) GU C 231 del 2.7.2018.

Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 — AV/Commissione

(Causa T-303/18 RENV) (¹)

(«Funzione pubblica — Agenti temporanei — Assunzione — Articolo 13 del RAA — Visita medica che precede l'assunzione — Dichiarazioni incomplete in sede di visita medica — Mancata dichiarazione di una malattia da parte dell'interessato — Scoperta successiva da parte dell'AACC — Articolo 32 del RAA — Applicazione retroattiva di cinque anni di una riserva medica — Adizione della commissione di invalidità — Termine ragionevole — Responsabilità — Danno morale»)

(2019/C 187/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AV (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr et L. Vernier, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto ai sensi dell'articolo 270 TFUE e volto, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione del 16 settembre 2014 con cui l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di detta istituzione ha deciso di applicare al ricorrente la riserva medica di cui all'articolo 32 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea e di negargli il beneficio dell'indennità di invalidità e, dall'altro, al risarcimento del danno dal medesimo asseritamente subito per effetto di tale decisione.

Dispositivo

- 1) Le domande di annullamento sono respinte.
- 2) La Commissione europea è condannata a versare ad AV un importo di EUR 3 000.

- 3) *Le domande di risarcimento sono respinte per la restante parte.*
- 4) *AV e la Commissione sopporteranno ciascuno le rispettive spese riguardanti il procedimento iniziale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, a titolo del ricorso nella causa F-91/15, nonché il presente procedimento di rinvio, a titolo della causa T-303/18 RENV.*

(¹) GU C 406 del 7.12.2015 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea col numero F-91/15 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1o settembre 2016).

Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2019 — Fomanu/EUIPO — Fujifilm Imaging Germany (Raffigurazione di una farfalla)

(Causa T-323/18) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea figurativo che raffigura una farfalla — Uso effettivo del marchio — Decadenza parziale — Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 — Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1001»]

(2019/C 187/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fomanu AG (Neustadt an der Waldnaab, Germania) (rappresentante: S. Reichart, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Manea e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Fujifilm Imaging Germany GmbH & Co. KG (Willich, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 marzo 2018 (procedimento R 2241/2016-2), relativa a un procedimento di decadenza tra la Fujifilm Imaging Germany e la Fomanu

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Fomanu AG è condannata alle spese.*

(¹) GU C 240 del 9.7.2018.

Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2019 — Pharmadom/EUIPO — Objectif Pharma (WS wellpharma shop)(Causa T-403/18) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo WS wellpharma shop — Marchio nazionale denominativo anteriore WELL AND WELL — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 187/82)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Pharmadom (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: M.-P. Dauquaire, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Pétrequin e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Objectif Pharma (Vandoeuvre-lès-Nancy, Francia) (rappresentanti: A. Nappey, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 marzo 2018 (procedimento R 1448/2017-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Pharmadom e l'Objectif Pharma.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Pharmadom è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 301 del 27.8.2018.

Sentenza del Tribunale del 3 aprile 2019 — NSC Holding/EUIPO — Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC)(Causa T-468/18) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo CONDOR SERVICE, NSC — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore IBERCONDOR — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Pubblico di riferimento — Somiglianza tra i servizi — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 187/83)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: NSC Holding GmbH & Cie. KG (Amburgo, Germania) (rappresentante: M. Eichhorst, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ibercondor, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 maggio 2018 (procedimento R 2440/2017-4), relativa a un'opposizione tra la Ibercondor Barcelona SA e la NSC Holding.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La NSC Holding GmbH & Cie. KG è condannata alle spese.

(¹) GU C 328 del 17.09.2018.

Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2019 — Užstato sistemas administratorius/EUIPO — DPG Deutsche Pfandsystem (Rappresentazione di una bottiglia con una freccia)

(Causa T-477/18) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea che rappresenta una bottiglia con una freccia — Marchio figurativo anteriore dell'Unione europea che rappresenta una lattina, una bottiglia e una freccia — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 187/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Užstato sistemas administratorius VŠĮ (Vilnius, Lituania) (rappresentante: I. Lukauskienė, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Sipos e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: DPG Deutsche Pfandsystem GmbH (Berlino, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 maggio 2018 (procedimento R 2203/2017-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la DPG Deutsche Pfandsystem e l'Užstato sistemas administratorius.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *L'Užstato sistemos administratorius è condannata alle spese.*

(¹) GU C 341 del 24.9.2018.

Sentenza del Tribunale 3 aprile 2019 — Medrobotics/EUIPO (See More. Reach More. Treat More.)

(Causa T-555/18) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo See More. Reach More. Treat More. — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 187/85)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Medrobotics Corp. (Raynham, Massachusetts, Stati Uniti) (rappresentanti: B.. Bittner e U. Heinrich, avvocats)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e H. O'Neill, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 luglio 2018 (procedimento R 463/2018-2), relativamente ad una domanda di registrazione del segno denominativo See More. Reach More. Treat More come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Medrobotics Corp. è condannata alle spese.*

(¹) GU C C 427 del 26.11.2018.

Ricorso proposto l'8 aprile 2019 — SJ/Commissione**(Causa T-701/18)**

(2019/C 187/86)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* SJ (rappresentanti: J. MacGuill, Solicitor e E. Martin-Vignerte, lawyer)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il rifiuto della Commissione europea di consentire l'accesso ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾, adottato con decisione confermativa C(2018) 6642 final del 4 ottobre 2018, e notificato al ricorrente l'8 ottobre 2018;
- quanto alle spese condannare ciascuna parte alle proprie spese oppure condannare la convenuta alle spese del ricorrente in caso di accoglimento del suo ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla circostanza che basandosi sulla presunzione generale di non divulgazione la convenuta ha spostato completamente l'onere della prova e ha imposto al ricorrente un onere della prova impossibile da soddisfare, in contrasto con la giurisprudenza.
2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione riguardo all'esistenza di un interesse pubblico prevalente, in violazione di principi della giurisprudenza pertinente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 21 marzo 2019 — Exxonmobil Petroleum & Chemical/ECHA**(Causa T-177/19)**

(2019/C 187/87)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Exxonmobil Petroleum & Chemical BVBA (Anversa, Belgio) (rappresentanti: M. Navin-Jones, Solicitor e A. Kołtunowska, lawyer)*Convenuta:* Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione dell'ECHA n. ED/88/2018 concernente l'inclusione di sostanze estremamente preoccupanti nella lista delle sostanze candidate per l'eventuale inclusione nell'allegato XIV, pubblicato il 15 gennaio 2019, per quanto riguarda il fenantrene; e
- condannare la convenuta alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione delle proprietà molto persistenti del fenantrene, ha travalicato la propria competenza e ha violato l'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 ⁽¹⁾:
 - basandosi sugli accertamenti del documento di supporto del comitato degli Stati membri del 2009 sulle proprietà molto persistenti del fenantrene in quanto costituente di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» senza effettuare la propria valutazione delle informazioni disponibili riproducendo così gli errori che viziano il documento di supporto;
 - giungendo a conclusioni sulle proprietà molto persistenti del fenantrene che le prove utilizzate non sarebbero state in grado di suffragare;
 - non prendendo in considerazione prove disponibili che avrebbero fatto insorgere serie questioni circa l'affidabilità e l'estremo conservatorismo della simulazione di sedimenti acquatici dello studio OCSE 308 relativo al fenantrene;
 - non prendendo in considerazione informazioni che mettono in discussione l'uso di un calcolo per adeguare i risultati dello studio OCSE 308 per prendere in considerazione la temperatura;
 - non valutando le nuove prove relative alla persistenza del fenantrene che sarebbero state messe a sua disposizione durante la consultazione pubblica; e
 - non prendendo in considerazione tutte le informazioni pertinenti nel determinare la forza probante delle proprietà persistenti del fenantrene specificamente per quanto riguarda la fotodegradazione, la dissoluzione e la volatilizzazione del fenantrene.
2. Secondo motivo, vertente sulla circostanza che, adottando l'atto impugnato, la convenuta ha violato il principio di proporzionalità previsto dal diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 marzo 2019 — Zubedi/Consiglio**(Causa T-186/19)**

(2019/C 187/88)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Khaled Zubedi (Damasco, Siria) (rappresentanti: M. Lester, QC, e M. O'Kane, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019 ⁽¹⁾, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019 ⁽²⁾, nei limiti in cui essi si applicano al ricorrente; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che il convenuto sarebbe incorso in un errore manifesto di valutazione includendo il ricorrente nelle misure restrittive dell'Unione europea riguardanti la Siria.

Il ricorrente è stato incluso dalla decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio sulla base del fatto che egli fa parte di un gruppo di imprenditori di spicco in Siria i quali, secondo il convenuto, stanno tutti facendo grandi profitti traendo vantaggio dal regime del presidente Assad e sostenendolo, attraverso la costituzione di partenariati con società sostenute dallo Stato al fine di sfruttare terreni espropriati a danno degli sfollati a causa del conflitto in Siria. Ciò sarebbe del tutto falso per quanto riguarda il ricorrente, i criteri per l'inclusione non sarebbero stati soddisfatti e l'argomento del convenuto sarebbe stato fondato su una base non sufficientemente solida.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2009, L 181, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2009, L 181, pag. 4).

Ricorso proposto il 3 aprile 2019 — Haikal/Consiglio**(Causa T-189/19)**

(2019/C 187/89)

*Lingua processuale: il bulgaro***Parti**

Ricorrente: Maen Haikal (Damasco, Siria) (rappresentante: Stanislav Koev, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso interamente ricevibile e fondato e dichiarare fondati i motivi ivi dedotti in diritto;
- accertare che gli atti giuridici impugnati possono essere parzialmente annullati;
- annullare la decisione (PESC) 2019/87 del Consiglio del 21 gennaio 2019, con cui è modificata la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui si riferisce al sig. Maen Haikal;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui si riferisce al sig. Maen Haikal;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea al pagamento di tutte le spese processuali, degli onorari e degli altri costi sostenuti per la sua rappresentanza in giudizio da parte di un avvocato.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi in diritto.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione da parte del Consiglio — Articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene — Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Articoli 6 e 13 CEDU, articolo 215 TFUE e articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
 4. Quarto motivo, vertente su un errore di valutazione da parte del Consiglio.
 5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e dei principi di proporzionalità e libertà economica — Articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU e articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
 6. Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto a condizioni di vita normali — Articoli 2 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e articoli 3 e 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite.
 7. Settimo motivo, vertente sulla grave violazione del diritto alla tutela della reputazione — Articoli 8 e 10, paragrafo 2, CEDU.
-

Ricorso proposto il 5 aprile 2019 — Le Pen/Parlamento**(Causa T-211/19)**

(2019/C 187/90)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento europeo P8_TA-PROV(2019)0136, del 12 marzo 2019, sulla domanda di revoca dell'immunità del ricorrente 2018/2247(IMM), e che revoca effettivamente l'immunità del ricorrente
- condannare il Parlamento alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 266), dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, del regolamento interno del Parlamento europeo (GU 2005, L 44, pag. 1) e delle comunicazioni ai membri nn. 11/2003 e 11/2016
2. Secondo motivo, vertente sullo sviamento di procedura. Il ricorrente considera che accettando la revoca dell'immunità parlamentare del ricorrente, il Parlamento consente al giudice istruttore francese di sostituirsi, per il periodo 2009-2014, al segretario generale del Parlamento e viola pertanto l'articolo 68, paragrafo 1, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo che conferisce competenza esclusiva a detto segretario generale per decidere dell'indebito o per disporre l'emissione di un titolo esecutivo nei confronti del deputato europeo interessato.
3. Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere, sullo sviamento di procedura e sulla violazione del termine ragionevole per l'azione penale. Il ricorrente fa valere che il Parlamento ha commesso uno sviamento di procedura che incide sull'esercizio da parte del ricorrente dei suoi diritti della difesa, in quanto dopo quasi tre mandati senza alcun reclamo da parte del segretario generale del Parlamento, il ricorrente non ha ritenuto necessario conservare prove del lavoro dei suoi assistenti e non gli è possibile fornire risposte al giudice.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 43 della comunicazione ai membri n.11/2016, in quanto la finalità sottesa all'azione penale è quella di rendere più difficile l'attività dei deputati di uno dei principali partiti di opposizione al Parlamento.

Ricorso proposto l'8 aprile 2019 — AW/Parlamento**(Causa T-213/19)**

(2019/C 187/91)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* AW (rappresentanti: L. Levi e S. Rodrigues, avvocati)*Convenuto:* Parlamento europeo**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- annullare le decisioni del 7 agosto 2018 adottate dal convenuto e che respingono le domande del ricorrente di riconoscimento dell'origine professionale di due malattie (cervicalgie e orticaria da stress) nonché, se del caso, la decisione del 19 febbraio 2019 con cui il convenuto ha respinto il reclamo proposto il 16 ottobre 2018 dal ricorrente avverso le decisioni del 7 agosto 2018;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 22, paragrafo 3, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di incidente e malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: la «regolamentazione comune») in ragione delle irregolarità procedurali commesse dalla commissione medica.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del combinato disposto dell'articolo 22 della regolamentazione comune e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto la commissione medica non ha agito in maniera indipendente, ma su istruzioni del Parlamento.

Ricorso proposto il 9 aprile 2019 — Vinos de Arganza/EUIPO — Nordbrand Nordhausen (ENCANTO)**(Causa T-239/19)**

(2019/C 187/92)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Vinos de Arganza, SL (Torral de los Vados, Spagna) (rappresentante: L. Broschat García, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nordbrand Nordhausen GmbH (Nordhausen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ENCANTO — Domanda di registrazione n. 15 542 251

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 gennaio 2019 nel procedimento R 392/2018-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere l'opposizione;
- autorizzare la registrazione del marchio richiesto;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 207/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 10 aprile 2019 — Spagna/Commissione

(Causa T-241/19)

(2019/C 187/93)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 19 dicembre 2018, relativa all'aiuto di Stato SA 34914 (2013/C) attuato dal Regno Unito in relazione al regime di tassazione delle imprese a Gibilterra;
- condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, basato sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per erronea applicazione del criterio della selettività territoriale
 - Al riguardo, il ricorrente afferma che, al momento dell'adozione della decisione impugnata, la Commissione disponeva di dati e di elementi che attestavano l'esistenza di un aiuto di Stato selettivo dal punto di vista territoriale, il che avrebbe dovuto indurla a dubitare della portata selettiva dell'aiuto. Limitandosi al criterio della selettività materiale, la Commissione è giunta a conclusioni errate, dato che esiste o può esistere un aiuto superiore a quello effettivamente identificato nella decisione impugnata.
2. Secondo motivo, basato sulla violazione dell'articolo 296 TFUE, in quanto la decisione impugnata è un atto formalmente privo di motivazione e di adeguata valutazione in termini di selettività
 - Al riguardo, il ricorrente afferma che la Commissione non fornisce le ragioni del suo mancato accoglimento degli argomenti sulla selettività territoriale addotti dal Regno di Spagna nel corso del procedimento. La decisione impugnata è un atto materialmente privo di motivazione, a causa dell'erronea interpretazione della sentenza del Tribunale del 18 dicembre 2008, governo di Gibilterra/Commissione, T-211/04 e T-215/04, EU:T:2008:595. Poiché la Corte di giustizia ha annullato questa sentenza (sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/governo di Gibilterra e Regno Unito, C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732), il criterio di cui alla decisione 2005/261/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004, è stato ripristinato senza che tale modifica del criterio fosse motivata.

Ricorso proposto il 12 aprile 2019 — Karpeta-Kovalyova/Commissione

(Causa T-249/19)

(2019/C 187/94)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Marina Karpeta-Kovalyova (Woluwe Saint Pierre, Belgio) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare entrambe le decisioni impugnate di modo che la Commissione europea proceda ad una nuova valutazione dello status della ricorrente e le conceda l'indennità di espatrio, le indennità giornaliere, l'indennità di prima sistemazione, le spese di viaggio per l'entrata in servizio e le spese di trasloco;
- condannare la convenuta alle spese proprie e a quelle sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un'interpretazione erranea dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato VII dello statuto, concernente la definizione di residenza abituale, dato che le decisioni contestate non tengono conto dello status diplomatico del coniuge della ricorrente che copre la maggior parte del periodo rilevante di cinque anni giunto a scadenza sei mesi prima dalla sua entrata in servizio e poiché esse hanno tenuto conto di contratti temporanei che la ricorrente aveva concluso, mentre la sua famiglia era tornata nel paese di origine.
2. Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione da parte delle decisioni contestate in quanto esse non tengono conto di fatti che provano in maniera innegabile e al di là di ogni dubbio il ritorno dell'intero nucleo familiare da Bruxelles al paese di origine della ricorrente, fondandosi segnatamente su affermazioni infondate.

Ricorso proposto il 15 aprile 2019 — Tradición CZ/EUIPO — Rivero Argudo (TRADICIÓN CZ, S.L.)

(Causa T-250/19)

(2019/C 187/95)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Tradición CZ, SL (Jerez de la Frontera, Spagna) (rappresentante: M. Aznar Alonso, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: María Dolores Rivero Argudo (Jerez de la Frontera, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo TRADICIÓN CZ, S.L. — Domanda di registrazione n. 14 977 045

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 febbraio 2019 nel procedimento R 257/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- sospendere il presente procedimento fino all'adozione di una decisione definitiva nell'ambito del procedimento di decadenza riguardante il marchio opposto 727 2594 RIVERO CZ, procedimento 33785-C dinanzi all'EUIPO;
- considerare fondato il primo motivo di ricorso e annullare la decisione impugnata, dichiarando che non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
- in subordine e cumulativamente, considerare fondato il secondo motivo di ricorso e annullare la decisione impugnata, dichiarando che non sussiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto relativamente ai servizi di vendita di aceti e mosti nella classe 35.
- condannare alle spese l'EUIPO e la controinteressata in caso di comparizione nel presente procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 18 aprile 2019 — Baustoffwerke Gebhart & Söhne/EUIPO (BIOTON)

(Causa T-255/19)

(2019/C 187/96)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Baustoffwerke Gebhart & Söhne GmbH & Co. KG (Aichstetten, Germania) (rappresentante: E. Strauß, Rechtsanwältin)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo BIOTON — Domanda di registrazione n. 17 746 009

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 febbraio 2019 nel procedimento R 1887/2018 4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e autorizzare la pubblicazione della domanda di marchio dell'Unione europea BIOTON per tutti i prodotti registrati;
- in subordine rinviare la causa dinanzi all'EUIPO affinché modifichi la decisione impugnata e accolga la registrazione del marchio dell'Unione n. 17 746 009 BIOTON;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 207/1001/del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 207/1001/del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT